

MARINO BUDICIN

**LA TERMINAZIONE PARUTA DEL 1773
SULLA «TERRA DI PIRANO»**

Nei secoli XVII e XVIII, dopo la conclusione delle grandi lotte sociali, la situazione economica e l'amministrazione finanziaria della Comunità e del Fondaco di Pirano, vengono contrassegnate dall'alternarsi di esempi di buon funzionamento a lunghi periodi di gravi disordini, sperperi ed arbitri nell'uso del denaro comunale e nella manipolazione del frumento e delle farine del Fondaco. Questo clima d'instabilità finanziaria trova ampio riscontro e trasparenza, in molti dei suoi aspetti caratteristici, dalle terminazioni emesse a più riprese dai Capitani di Raspo alla fine delle loro «visite» nel territorio di Pirano e dai suggerimenti, provvedimenti e deliberazioni inoltrate dal «Collegio delle biave» di Pirano e dal Consiglio cittadino alle magistrature venete competenti. Questa dualità, presente specialmente nelle controversie giuridico-finanziarie, è palese durante tutto il periodo suddetto: da una parte l'attività ed i soprusi dei funzionari piranesi, dall'altra gli interventi e le visite della «Carica delegata» di Raspo che, controllando il loro operato e opponendosi alle continue speculazioni, contribuirono, durante la prima metà del XVIII secolo, alla graduale normalizzazione nella gestione dei sopraccitati uffici.

Luigi Morteani nelle *Notizie storiche della città di Pirano* sottolinea sì «il decadimento che si manifestava nell'amministrazione del comune, del fontico e dell'ospitale», ma dà poca importanza al compito affidato al Capitano di Raspo asserendo che «per rimediare a siffatti inconvenienti si portava più volte a Pirano il Capitano di Raspo, cui spettava il soprassindacato di tutta l'azienda amministratrice del comune; ma le continue visite dei capitani recavano dispendio alla comunità».¹

Miroslav Pahor nello studio *Lotte sociali nel comune di Pirano dal XV al XVIII secolo* inquadra diversamente la questione, proiettandola su uno sfondo storico più ampio e di chiara impronta sociale. «Alla pressione dei popolari e alle visite dei capitani, scrive il Pahor, dobbiamo attribuire la lunga ma continua crisi del potere dei sindaci nella prima e in parte nella seconda metà del XVIII secolo», dopo aver constatato che i Sindaci rappresentavano «i più indisciplinati sperperatori del denaro comunale».²

Con gli anni settanta riafforarono gli antichi abusi ed i difetti della

conduzione finanziaria a Pirano, nel cui sviluppo di quell'epoca due delle tappe di passaggio obbligatorio sono state delineate dalla Terminazione del Capitano di Raspo Zuanne Paruta e dalla *Terminazione sistematica la comunità di Pirano* del «Magistrato dei Deputati ed Aggiunti alla provizione del danaro» del 1787 (nel prosieguo del testo *Terminazione 1787*);³ documenti significativi per la storia economico-sociale di codesta cittadina istriana, sia per l'analisi in essi effettuata degli articoli più rilevanti di quasi tutte le precedenti terminazioni capitali, che per le proposte e decisioni apportate, sanzionate e raccolte attraverso la redazione di siffatte relazioni, acciòché gli affari della Comunità, del Fondaco, del Santo Monte, delle Scuole e dell'Ospedale abbiano corso regolare.

Pertanto, abbiamo ritenuto opportuno soffermarci maggiormente e pubblicare la terminazione meno conosciuta delle due sopraindicate, quella, cioè, del Capitano Zuanne Paruta; l'unico a citarla finora è stato il Pahor. A questo punto, però, va fatta una precisazione per sciogliere eventuali dubbi che potrebbero scaturire dal probabile scambio di nomi e di date in cui è incorso il Pahor. Nel capitolo *Le lotte negli anni 1792-1973* (op. cit.) l'autore in questione, constatando il peggioramento nella gestione finanziaria della Comunità, accenna alla «Terminazione Paruta 28 luglio 1773 che mette in evidenza le spese straordinarie incontrate dai sindici che non si attengono alle leggi ed alle deliberazioni capitaneali».⁴ In nota poi vi aggiunge: «Terminazione sistematica per la buona direzione della comunità ... di Pirano (Venezia 1773) 28 luglio 1773».⁵ Questi dati discordano da quanto lo stesso storico osservava in un capitolo precedente: «Il Capitano Paruta, scriveva, divise nel 1784 la funzione di Scontro da quella di Revisore»⁶ (e nella relativa nota 57: «Repertorium rerum notabilium, fo. 230, terminatio Paruta, 5 maggio 1784»); tanto più che Zuanne Paruta (il Pahor trascrive solamente il cognome) figura quale Capitano di Raspo negli anni 1777-1773, mentre nel periodo 1781-1784 tale carica era stata affidata a Gasparo Moro. Inoltre, le loro terminazioni non sono datate 5 maggio 1784, bensì 28 luglio 1773 (approvata dal Senato il 19 agosto 1773) e rispettivamente 24 agosto 1783 (approvata dal Senato il 30 aprile 1784).⁷ Il Morteani, dal canto suo, pur trattando il problema dell'amministrazione finanziaria (seconda metà del XVIII secolo) non fa alcuna allusione alla Terminazione Paruta, ma mette in risalto l'importanza di quella posteriore del «Magistrato dei Deputati ed Aggiunti alla provision del danaro», che rappresenta in effetti la risposta, sebbene tardiva, alle succitate due terminazioni Zuanne Paruta e Gasparo Moro.

Nel luglio del 1773 il Capitano di Raspo Zuanne Paruta, in obbedienza alla ducale del Senato 12 dicembre 1772, si portava a Pirano per espletare la sua «visita triennale», durante la quale, attraverso tutta una serie di revisioni, d'interventi personali, proposte e suggerimenti, doveva constatare l'andamento degli affari della Comunità, Fondaco, Monte, Scuole, Ospedale, proporvi adeguati e pronti rimedi; dovere, questo peculiare del Capitano di Raspo quale «Giudice» e «Carica de-

legata» competente ad eseguire e far rispettare i privilegi, gli statuti e tutti gli altri ordinamenti concernenti, come si legge nell'articolo VI della Terminazione 1787, «il Politico e l'Economico della Comunità e dei Luoghi Pij di Pirano», in base a quanto era stato stabilito per la prima volta il 18 settembre 1610 dal «Giudizio» dei «X Savi con li XV Aggiunti del Senato» e decretato dallo stesso Senato il 12 luglio 1681. Questa prerogativa del Capitano di Raspo negli affari giuridici e finanziari di Pirano, ponderata sempre positivamente dalle terminazioni seguenti l'anno 1681, in special modo da quella Paruta, verrà ridimensionata e modificata appena nella Terminazione 1787 (capitolo VI).

Terminata la visita, il Capitano di Raspo stendeva il 28 luglio 1773, per il tramite del suo cancelliere Giovanni Chiandolin, un'ampia relazione e nello stesso giorno indirizzava, da Pinguente, al «Serenissimo principe» una lettera nella quale tra l'altro premetteva di avervi annesso pure la «Terminazione sistematica la Comunità», scritte l'una e l'altra il giorno dopo essere tornato dalla visita. Infatti, il Senato l'approvava con la ducale del 19 agosto 1773 «quale lodevole frutto dei vostri esami e dei vostri studi» e la dava alle stampe per opera dei figli del fu Antonio Pinelli, stampatori ducali.

La *Terminazione sistematica per la buona direzione della Comunità, Fontaco, Monte, Scuole, ed Ospitale della Terra di Pirano* (compresa una delle copie a stampa), la lettera accompagnatoria del Capitano di Raspo, e la copia della relativa ducale d'approvazione si conservano nell'Archivio di Stato di Venezia nel fondo del «Magistrato dei Deputati ed Aggiunti alla provision del danaro». ⁸ Da segnalare ancora che nel 1805 la Direzione Politica di Pirano, inviava con lettera accompagnatoria, datata 20 luglio, al Capitanato provinciale dell'Istria (con sede a Capodistria) una copia manoscritta (probabilmente trascrizione della terminazione a stampa) della Terminazione Paruta e quella a stampa del 1787 in risposta ed in obbedienza al decreto capitanale 26 giugno n. 4088, con il quale venivano richieste informazioni e l'invio di eventuali documenti (originali o in copia) riguardanti statuti, privilegi, terminazioni ed altra documentazione emanata dai governi precedenti a favore delle cittadine, castelli e borgate istriane. ⁹

Una volta approvata la Terminazione, da parte del Senato, le copie a stampa delle medesime avrebbero dovuto essere poi consegnate a chi di competenza nell'amministrazione della Comunità, Fondaco, Monte, Scuole e Ospedale, come aveva voluto puntualizzare lo stesso Paruta nella parte conclusiva della sua esposizione.

La Terminazione (vedi in Appendice n. 1 la trascrizione integrale del testo) è contenuta in un fascicolo (fogli doppi cuciti assieme) di 30 pagine non numerate (larghezza 20,2 cm., altezza 27,5 cm.) delle quali le ultime due sono bianche. Il fascicolo è sprovvisto di copertina e sulla prima facciata, sopra l'inizio del testo, sta scritto: «Noi Zuanne Parutta per la Serenissima Repub.a di Venezia, Cap.o di Raspo, e sua Giurisdizione G.D. dall'Eccellentissimo Senato». Come abbiamo già sottolineato, la Terminazione è datata 28 luglio 1773 e firmata «Gio. Paruta

Cap.nio di Raspo G.D.» e «Giovanni Chiandolin Canc.r di S.E.». Quest'ultimo non sempre è stato conseguente nel collocare i segni d'interpunzione e nell'impiego delle doppie e delle lettere maiuscole; numerose le contrazioni e le abbreviazioni adoperate. Il testo non presenta macchia alcuna o altri deterioramenti, se si eccettua il leggero sbiadimento della tinta con cui è stato scritto. La calligrafia è leggibilissima ed è la stessa di quella della lettera accompagnatoria, datata 28 luglio e firmata solamente «Zuanne Paruta Cap.nio di Raspo» (Appendice N. 2).

Il Paruta ha snodato la sua esposizione attraverso 41 capitoli, tutti numerati: i primi tre con i numeri romani, gli altri invece con le cifre arabiche. L'insieme dei capitoli è preceduto da una specie di preambolo e seguito da una breve conclusione. L'attenzione maggiore è riservata agli affari della Comunità (i primi 20 capitoli) e del Fondaco (10 capitoli); 5 sono invece i capitoli sugli «Ordini per il Santo Monte di Pirano», 4 quelli sulle «Regole per le Scuole di Pirano e territorio» e solamente 2 sulle «Regole per l'Ospitale di Pirano» (l'ultimo capitolo, il 41-esimo, presenta 6 sottopunti).

Prima di addentrarsi nell'esposizione vera e propria di quanto osservato e constatato a Pirano, il Paruta ha ritenuto opportuno fare alcune precisazioni per giustificare il suo intervento e atteggiamento, spiegando i motivi che l'hanno indotto a stendere una terminazione così ampia, richiamando nello stesso tempo «gli eletti a ben esercitare le loro incombenze». Ha avuto modo, prima di tutto, di compiacersi per la situazione disciplinata in cui operavano le Scuole, il Monte e l'Ospedale; la Comunità ed il Fondaco, invece, suscitarono in lui diverse perplessità e preoccupazioni, costantemente presenti fra le righe dei capitoli della sua relazione.

Va aggiunto ancora un fatto, che ci sembra importante, perché illustra fedelmente la posizione dei Capitani di Raspo, quale «Carica delegata», nei rapporti con i funzionari piranesi. Il Paruta marcava e riconosceva lo zelo ed il merito di «tutti i N.N.H.H. Precessori nostri nel fissare instancabilmente salutarissime providenze per togliere, e sradicare la malizia, i scandalosi riguardi e la negligenza» e redarguiva quei funzionari del Fondaco e della Comunità che «assumono gli officj, e gli impieghi con oggetti differenti da quello della loro istituzione». Questo presupposto rappresentò la preoccupazione preponderante e la traccia da seguire nella stesura della relazione; cioè, citare e raccogliere in un corpo solo le disposizioni ed i capitoli più positivi e significativi di quasi tutte le terminazioni dei capitani precedenti per poi aggiungergli «quel poco più, che secondo la natural variazione delle cose umane, abbisognano le circostanze presenti».

In tutti i 41 capitoli il Capitano Zuanne Paruta ricordava e sottolineava ripetutamente l'importanza delle seguenti terminazioni: Andrea Erizzo, 5 luglio 1659; Andrea Valier, 11 agosto 1665; Zuanne Correr, 28 maggio e 7 ottobre 1678; Andrea Corner, 4 gennaio e 8 maggio 1714; Agostino Soranzo, 10 maggio 1686; Filippo Morosini, 9 giugno 1691;

Domenico Contarini, 6 maggio 1691; Giovanni Priuli, 22 marzo 1700; Ferigo Calbo, 30 marzo 1711 (approvata il 9 maggio 1711); Lauro Guerini, 12 febbraio 1714 (approvata il 7 marzo 1714), 7 ottobre 1715 (approvata il 13 novembre 1715) e 29 dicembre 1716 (approvata il 18 febbraio 1717); Zorzi Balbi, 8 aprile 1722 (approvata il 19 agosto 1722) e 31 marzo 1724; Vincenzo Pasta, 18 settembre 1726 (approvata il 14 novembre 1726); Anzolo Zustinian, 1 maggio 1729 (approvata il 2 giugno 1729), 24 novembre 1727, 21 novembre 1729 e 12 febbraio 1730; Marin Da Molin, 29 aprile 1731; Marc'Antonio Mocenigo, 9 agosto 1737, 30 novembre 1737 (approvata il 12 aprile 1738) e 15 dicembre 1738; Vincenzo Bembo, 25 aprile 1741; Lorenzo Contarini, 24 dicembre 1754 (approvata il 22 gennaio 1755); Enrico Dandolo, 30 luglio 1765; la Terminazione del «Magistrato alle biave» del 18 maggio 1763; quelle Avogaresche 4 giugno 1709, 13 e 28 marzo 1710. Se vi si aggiunge poi la citazione degli Ordini inquisitoriali Francesco Diedo, 16 maggio 1686, e Girolamo Bragadin, 5 febbraio 1651, ed i continui appigli ad alcuni importanti decreti ducali e decisioni prese nel Consiglio di Pirano, possiamo liberamente constatare che la relazione Paruta è ottimamente documentata e che rappresenta una specie di breve regesto delle terminazioni antecedentemente emesse, da compararsi con quelle citate nel testo e nelle relative note dello studio sulle lotte sociali a Pirano pubblicato dal Pahor. L'importanza che il codice *Repertorium rerum notabilium* (contenente, come scrive il Pahor, la trascrizione di tutte le terminazioni dei Capitani di Raspo) riveste non solo per la storia delle lotte sociali, ma anche per le condizioni economico-finanziarie del XVII e XVIII secolo,¹⁰ ci convince ad assegnare alla relazione Paruta, proprio per le caratteristiche sopra esposte, un posto di tutto rilievo e di presentarla come una tra le più significative di tutta la lunga serie di terminazioni capitaneali, che in qualche modo trovarono in essa ampio spazio e adeguate interpretazioni e citazioni, fornendo così la documentazione essenziale e necessaria all'attività dei successivi capitani di Raspo, facilitandone, nello stesso tempo, l'opera di controllo durante le loro visite a Pirano, per incontrare infine una tal ridda di avversità e proteste tra le magistrature piranesi, da costringere, nel 1787, i «Deputati ed Aggiunti alla provision del danaro» a stillare una nuova terminazione per la regolazione più convenevole degli affari della Comunità.

Sulla falsariga di codesta introduzione veniva lo stesso giorno (28 luglio) compilata la lettera accompagnatoria (citata in precedenza), spedita al «Serenissimo principe». Un altro particolare, però, va aggiunto a quanto detto finora. Nella lettera in questione il Capitano di Raspo ha voluto dare pieno riconoscimento a tutto il suo tatto ed agli sforzi nel far rientrare nelle casse della Comunità (L 11144), del Fondaco (L 7316) e del Monte (L 892) parte dei crediti concessi in precedenza ed ancora in sospenso, senza provocare il malcontento dei debitori perché «contenti que' sudditi di veder da me possibilmente compatite le loro circostanze rese in vero compassionevoli per l'annata infelicissima».

Passando al commento dei singoli articoli della Terminazione, bisogna premettere che l'esposizione è abbastanza dettagliata: oltre alle numerose critiche e richiami rivolti ai singoli funzionari, vi trovarono posto interessanti proposte ed accorgimenti, quasi tutti seguiti dalla specificazione delle pene previste per gli eventuali trasgressori, fermo restando l'interesse capitanale, tutto inteso a consolidare le prerogative riconosciute in precedenza alla sua carica dal Senato e dai capitani predecessori; pretese ostentate per l'ennesima volta nell'undicesimo capitolo con la seguente affermazione: «che non sia lecito, ne debba chi si sia in affari, che riguardano alla predetta Comunità, Fondaco, Monte, Scuole ed altri luochi Pij della Terra di Pirano (...) introdurre cause o introdotte proseguirle avanti alcun'altro Giudice, che al Cap.º di Raspo». Nel 1787 il «Magistrato dei Deputati ed Aggiunti alla provision del danaro», limitava codesto privilegio alla sola durata della visita, da perpetrarsi una sola volta durante la reggenza, per la durata complessiva di 24 giorni consecutivi.

Ciò purtroppo non portò all'appianamento definitivo di tali controversie dato che i Capitani Marc'Antonio Trevisan (nel 1788)¹¹ e Marin Badoer (nel 1789)¹² ritornarono sulle posizioni del loro predecessore Paruta.

Nei capitoli iniziali, invece, la «Carica delegata» di Raspo richiamava all'osservanza delle leggi i «Sindici» (cap. I e 4), il «Revisore» ed altri funzionari del Fondaco, Comunità, Monte ecc., compresi i loro sostituti (cap. III). Una persona poteva svolgere nello stesso tempo solamente una carica di maneggio e riscuotere quindi un solo salario (cap. 19). Particolareggiata è l'analisi dell'attività del «Revisore», al quale veniva tolta la facoltà di rivedere i maneggi del Fondaco (cap. II), senza però intaccare la sua competenza negli affari della Comunità, Monte e Ragionato de' Sali, da espletarsi mediante revisioni, registrate poi in un libro a parte. D'altronde per incoraggiare l'opera di controllo di detto «Revisore», che doveva essere «Uomo d'età per lo meno sufficientemente matura», veniva ad esso riconosciuto l'utile del 10% sopra tutti gli abusi scoperti (cap. 5). Per meglio vigilare l'attività dei «Cancellieri» e «Scontri» di Comunità, «Cattaveri» e «Fonticari», il Paruta sottolineava la necessità ed il dovere d'ognuno di essi di tenere in perfetta regola i libri dei rispettivi loro affari (cap. 5). La Terminazione 1787 (cap. VII) ridimensionava anche codeste puntualizzazioni capitanali, stabilendo che «dovrà cessare per sempre l'abusivo metodo di segnarsi tra l'anno chiamate delli Sindici, ed altri Uffizj di Pirano all'obbedienza de' N.N.H.H. Capitani di Raspo».

Seguono quindi alcuni capitoli sulle spese straordinarie che aggravavano il bilancio della Comunità (cap. 6-8), specialmente in occasione dei viaggi a Venezia intrapresi da singole persone o da funzionari per risolvere questioni estranee e svantaggiose alla Comunità (cap. 9-10). Non solo i «Sindici» erano invitati a non oltrepassare la somma di ducati 30 (senza la decisione del Consiglio cittadino presa con la maggioranza dei 2/3) nelle spese sopradette, ma veniva dato pieno potere al

Consiglio di Pirano nello stabilire le modalità e la durata dei viaggi a Venezia, previa naturalmente l'approvazione del Capitano di Raspo (cap. 10). Quest'ultima apposizione verrà annullata con le disposizioni del primo capitolo della Terminazione 1787.

Sebbene in linea di principio criticasse e abolisse l'ufficio del «Nuncio» della Comunità piranese a Venezia, che si era dimostrato alquanto carente e inoperoso, il Capitano di Raspo riteneva opportuno riattivarlo di quando in quando, allorché affiorassero ineluttabili circostanze, obbligandolo in questo caso a dimorare a Venezia per tutto il tempo della sua carica, pur con il salario ridotto da 620 a 300 ducati annui.

Interessanti risultano gli articoli che trattano dei rapporti finanziari tra la Comunità ed il Fondaco (cap. 15), delle rendite libere e incamerate, dei dazi (cap. 14), delle bollette d'entrata e uscita (cap. 17), dei garanti e delle rispettive garanzie (cap. 4). Noi ci soffermeremo brevemente sui capitoli 14, 16 e 18. La Terminazione 1787 stabiliva che i dazi e le rendite della Comunità dovevano essere in avvenire deliberati a Pirano «col mezzo della facoltà locale» (cap. IV), modificando, così, essenzialmente l'articolo quattordicesimo di quella Paruta che aveva affidato alla carica capitana poteri approvativi anche in questo campo d'azione.

Nel sedicesimo capitolo il Paruta avanzava un progetto concreto e a lunga scadenza per poter saldare il debito contratto dalla Comunità in seguito a prestiti ricevuti abusivamente dalla cassa del Fondaco e che allora ammontavano a 32125 lire. Con le 1000 lire detratte dal fondo dei Settimi dei Sali e le 2000 tolte dagli avanzi positivi delle rendite incamerate, la Comunità avrebbe annualmente passato al Fondaco, a sconto del debito, 3000 lire complessive. Qualche anno più tardi, il Capitano Benedetto Molin, ritornava in più d'una occasione sul debito della Comunità¹³ che, sebbene ridotto a 28048 lire, non aveva corrisposto pienamente alle aspettative del Paruta, tenendo soprattutto conto che la parte riguardante le 1000 lire dei Settimi dei sali non veniva correntemente rimborsata perché impegnata prima nella riparazione del porto (al tempo del Paruta) ed in seguito nel progetto e nella costruzione della nuova cisterna (cap. 9). Per ovviare a tale incostanza nella riscossione del debito, il Molin definiva meglio lo schema del Paruta proponendo il passaggio diretto delle 1000 lire dal fondo dei Settimi dei sali al «Nuovissimo fondo» del Fondaco, senza depositarle prima nella cassa di Comunità.¹⁴

Citando il Capitano di Raspo Benedetto Molin, ci sembra doveroso sottolineare il fatto che la sua terminazione¹⁵ conferma molte delle constatazioni suggerite dal Paruta, alle volte modificandole, perché aveva avuto modo di appurare la «total ineseecuzione della provida terminazione 1773 28 luglio dell'Eccellentissimo Paruta (...) ad onta che raccolga epilogate tutte le più sane regole ed ottimi pressidj emanati in più tempi da' benemeriti nostri predecessori». Questi costanti richiami del Capitano Molin ai capitoli e alle decisioni del Paruta si ripetono an-

che nella sua corrispondenza con il «Magistrato dei Deputati ed Aggiunti alla provision del danaro» e con il Senato.¹⁶

Il capitolo diciottesimo tratta della «Giostra», delle «Regate», delle «Feste di Carnevale in palazzo» e dell'attività dell'Accademia letteraria; manifestazioni che un tempo venivano amministrate con la spesa di ducati 50 per le prime due, rispettivamente 25 per le altre. L'utilità e l'approvazione di codeste spese veniva riconfermata senza alcuna obiezione, sebbene fossero già a quell'epoca (cioè al tempo del Paruta) cadute in dimenticanza «la Giostra» e «le Regate». Rimaneva proibito, come per l'innanzi, qualunque spesa per l'organizzazione della caccia.

Chiudono la serie dei capitoli dedicati agli affari della Comunità le disposizioni sui «Beni stabili», la cui vendita veniva da molti sfruttata per saldare i debiti verso il Monte, Fondaco e Comunità. Il Paruta di conseguenza proponeva di accertare le altre possibilità di pagamento, prima che questo si effettuasse per il tramite della manipolazione dei «beni stabili» e ordinava la stesura esatta d'un catastico nel quale i detti beni venissero distinti separatamente per la Comunità e gli altri «luoghi pii».

Durante l'anno 1776 il Capitano Domenico Marcello aveva modo, in più d'una occasione, di ricordare l'attività del Paruta nello scongiurare gli abusi nel «giro delle bollette di comunità» (vedi il cap. 12 della Terminazione Paruta) e nel tentativo di sistemare i bilanci finanziari del Fondaco e della Comunità con l'eliminazione del debito di quest'ultima.¹⁷

Dopo l'analisi e la valutazione delle disposizioni per la Comunità, si passa alle «Regole particolari per il Fontaco», con la premessa, posta dal Paruta, che i capitoli 3, 4, 16 e 20 valgono pure per la «buona direzione del Fontaco».

Non pochi erano i problemi in cui si dibatteva l'attività del Fondaco, ed è quindi naturale che il Capitano, ricordando il vero scopo di tale istituzione, decretasse «che li danari del Fontaco non debbano altro modo inpiegarsi, se non nelle comprede delli Formenti, e farine» (cap. 21). Completa codesta constatazione l'aggiunta di tutta una serie di modalità da osservarsi nel saldo dei debiti, negli acquisti e nelle vendite dei cereali suaccennati (qualità, quantità, prezzo ed eventuali rincari che dovevano poi esser registrati nel libro dei «Cattaveri», cap. 22-23). Per quanto riguarda le vendite il capitolo ventitreesimo modificava l'articolo quinto della terminazione del «Magistrato alle biave» del 1763, e portava da 10 a 18 soldi la tassa sulle farine che si vendevano al minuto, assegnando 6 soldi quali aumento di capitale del Fondaco e 12 «in conto d'utile» (spese d'amministrazione, spese straordinarie, compere, ecc.). La maggior parte comunque delle regole riguardano la nomina e l'operato del «Fonticaro»; circa una quindicina erano le disposizioni relative a questo incarico. Tra le più indicative segnaleremo il divieto di concedere crediti (anche in farine) superiori ai 40 ducati durante il mandato, il dovere del «Fonticaro» di consegnar al suo successore la «Nota dei debiti», l'evidenza precisa di tutte le entrate e la consegna tempestiva del saldo esatto alla fine della sua amministra-

zione (cap. 24). Il Capitano di Raspo trovava utile (cap. 26 e 27) determinare in tutti i particolari la consegna dei cereali ai «molinari» e le «crivelladure» dei frumenti, per evitare eventuali abusi e prevenire i trasgressori. «Non possono attrovarsi, scriveva il Paruta (cap. 28), nel tempo stesso nelle cariche di Canc.r, Scontro, e Fonticaro di Formento e Farina congiunti sino al terzo grado». Per i «Fonticari di Formento e Farine» la contumacia era ridotta da 3 anni a 32 mesi, ferma restando la durata in carica per 6 mesi (cap. 29).

Il problema dei «Fonteghetti» privati e la concorrenza dei grani stranieri non passò inosservata all'attenzione del Paruta; anzi significativa fu la sua ammonizione rivolta (nel capitolo 30 che chiude le regole del Fondaco) ai «Fonteghetti» predetti ed ai commercianti, i quali una volta raccolte rilevanti quantità di grano, ne facevano della relativa vendita motivo di lucro a danno della popolazione. Non solo si condannavano tali abusi ma si raccomandava alla cittadinanza, che acquistava frumenti presso i bastimenti che attraccavano al molo, di provvedersi di tali prodotti con modestia ed in proporzione al numero dei componenti le singole famiglie.

Se le regole per il Fondaco non ebbero nelle terminazioni dei capitani successivi quelle ripercussioni riscontrate per gli articoli sulla Comunità, esse attirarono di continuo l'attenzione del «Magistrato dei Deputati ed Aggiunti alla provision del danaro», del Senato e dei funzionari piranesi operanti non solo nel Fondaco ma anche negli altri «luoghi pii». Il magistrato summentovato, nelle sue obiezioni rivolte al Senato circa l'operato del Capitano di Raspo, intravedeva nella riduzione dei prestiti di farine del Fondaco un grave danno per la popolazione.¹⁸ Dello stesso parere furono i «Sindici» della Comunità ed i «Pressidenti dei Luoghi Pij» allorquando nel 1788 protestarono di persona presso il Capitano di Raspo che si trovava allora in visita nella loro cittadina.¹⁹ Dal canto suo il Capitano Molin nel breve resoconto sulla cassa del Fondaco elogiava gli sforzi intrapresi (in parte pubblicati nella presente relazione) dal Paruta nel tentativo, peraltro riuscito, di accrescere il fondo cassa fino a 74294 lire (nel 1770 tale fondo aveva toccato il limite minimo di 53229 lire).²⁰

La situazione economica e finanziaria del Santo Monte, delle Scuole e dell'Ospedale di Pirano, non impensierì seriamente il Capitano Paruta, che, come abbiamo avuto modo di ricordare in precedenza, sottolineò più volte il suo compiacimento per i risultati positivi riscontrati nelle revisioni effettuate presso i suddetti «luoghi pii».

Tra gli ordini per il Santo Monte di Pirano vanno citati l'interdizione «a chi che sia o di Pressidenza, o di ministero di far la minima spesa col danaro del d.to Pio luoco, che tutto deve esser impiegato nei pegni» (cap. 31), le disposizioni per il «Cassiere», «Ragionato» e «Cancellier» (cap. 32), l'interesse del 4% riscosso dalle Scuole per i loro capitali impegnati nel Santo Monte, il divieto di impegnare nel Monte cose sacre (cap. 33), l'aumento del salario al «Massaro» (fi-

no a 600 lire annue) e l'incarico affidato ai «Giudici» della Comunità di controllare l'amministrazione complessiva del Monte (cap. 35).

La condanna di ogni ingerenza dei parroci, capellani, curati e altri religiosi nelle Scuole (laiche), gli ordini impartiti ai «Governatori» ed ai «Camerari» e la constatazione che per conto delle Scuole nel fondo del Monte vi erano depositate 27183 lire (con l'interesse del 4%) rappresentano i momenti principali della revisione effettuata dal Capitano nelle singole Scuole durante la durata della sua visita nel territorio di Pirano (cap. 36-39). Senza dubbio, il punto cruciale dell'amministrazione finanziaria delle Scuole era rappresentato dagli avanzi positivi delle stesse che restavano a libera disposizione dei «Camerari» (allora la somma ammontava a 12079 lire). Per porre fine a tale tradizione il Paruta propose la sistemazione, nel «Palazzo pubblico», di uno scrigno nel quale ogni Scuola di Pirano e del suo territorio, avrebbe riposto il danaro degli avanzi positivi in uno dei 39 cassetti (tante erano le scuole, come risulta dai dati fornitici dal Paruta) dello scrigno stesso.

Chiudono la terminazione i due articoli sull'Ospedale di Pirano le cui regole principali, esposte nei 6 sottopunti dell'ultimo capitolo, prevedevano precisi compiti per la «Priora», per i «Provveditori» (in qualità di organi disciplinari e funzionari economico-finanziari) e per gli «infermi e poveri» dimoranti nell'Ospedale. Il ricavato dall'elemosina e dalle rendite di questa pia istituzione (nella cassa del Monte disponeva della somma di 11756 che le fruttava l'interesse del 4%) doveva esser impiegato esclusivamente «per l'uso più necessario degli utensili, letti, medicinali, ed altro per il bisogno dei poveri infermi, tanto del luoco, che Forestieri».

Il Paruta, pur rivolgendo alla Comunità ed al Fondaco le attenzioni e le cure maggiori, ha voluto arricchire l'orizzonte tematico della propria relazione includendovi le regole e gli ordini per il Santo Monte, le Scuole e l'Ospedale, segnando così una svolta importante nella lunga serie di relazioni e di terminazioni capitanali che avevano regolarmente trascurato oppure appena accennato a codesti «luoghi pii.»

Probabilmente le stesse complesse condizioni socio-economiche caratteristiche per la Pirano di quegli anni avranno indotto il Paruta ad addentrarsi meglio nella problematica che assillava il Fondaco e soprattutto la Comunità. Tenendo in dovuta considerazione questo presupposto la redazione di una tale Terminazione (sebbene limitata dalla visione e dal giudizio unilaterale espresso dallo stesso Capitano nel qualificare e ribadire le prerogative assegnate precedentemente alla sua carica) s'inserisce molto bene nello sviluppo statutario piranese e nel contesto delle lotte sociali descritte dal Pahor, illustrando concretamente una delle loro componenti finora poco note: l'intervento capitanale quale fattore esterno competente e influente nella vita giuridico-finanziaria di Pirano durante tutto l'arco del XVIII secolo e specificatamente nell'anno 1773.

NOTE:

¹ LUIGI MORTEANI, *Notizie storiche della città di Pirano*, Archeografo triestino, Trieste 1886, N.S. vol. XII, fasc. I-II, pp. 111-112.

² MIROSLAV PAHOR, *Socialni boji v občini Piran od XV. do XVIII. stoletja* (Lotte sociali nel comune di Pirano dal XV al XVIII secolo), Ljubljana 1972, p. 260.

³ *Terminazione del Magistrato Eccellentissimo degli Deputati, ed Aggiunti sopra la Provision del Danaro esecutiva di Decreto dell'Eccellentissimo Senato 26. aprile 1787 ed approvata dall'altro Decreto 10 maggio 1787 sistematica la Comunità di Pirano. MDCCXXXVII per li figliuoli del Q. Z. Antonio Pinelli, stampatori ducali*. Una delle copie a stampa di detta terminazione (emessa il 4 maggio 1787 da: Lunardo Dolfin, deputato; Niccolò Erizzo, 1. Cav. Proc. Aggiunto; Z. Benetto Giovannelli, Proc. Dep.; Giacomo Foscarini Deputato; Gio. Antonio Ruzzini, Aggiunto; Girolamo Erizzo Rag.) si conserva all'Archivio di Stato di Trieste nella busta 604 (il cui frontespizio porta la scritta «Comuni istriani - Istrianer Gemeinden») del fondo «Governo di Trieste (1776-1809)».

⁴ M. PAHOR, *op. cit.*, p. 206.

⁵ *Ibidem*, nota 21.

⁶ *Ibidem*, p. 188.

⁷ Tra i documenti aggiunti alla copia a stampa della Terminazione 1787 (in effetti si tratta di brevi regesti dei loro punti ed articoli più significativi) per meglio documentare e comprendere alcuni degli aspetti poco chiari dell'attività della Comunità nel XVIII secolo, va segnalata la trascrizione di alcuni capitoli della copia a stampa della *Terminazione del N.H. Gasparo Moro, Capitano di Raspo 24 agosto 1789. Approvata con decreto dell'Eccellentissimo Senato 30 aprile 1784*.

⁸ Archivio di Stato di Venezia - Deputati ed Aggiunti alla provision del danaro, busta 745 - Raspo e Pirano Comunità regolazioni 1773-1793. Siccome quasi tutti i documenti che verranno citati nelle note susseguenti fanno parte dello stesso fondo useremo le abbreviazioni ASV per Archivio di Stato di Venezia e DAPD per Deputati ed Aggiunti alla provisione del danaro.

⁹ Archivio di Stato di Trieste - «Governo di Trieste (1776-1809)». La busta 604 contiene sia la lettera in questione che la copia della Terminazione Paruta 1773 (manoscritta) e della Terminazione 1787 (a stampa, vedi nostra nota 3).

¹⁰ M. PAHOR, *op. cit.*, p. 17. Si parla di ben 37 terminazioni capitaneali o provveditoriali raccolte in questo codice.

¹¹ ASV-DAPD, busta 605 - Istria commissioni giacenti. Si tratta della lettera indirizzata dal Capitano di Raspo Marc'Antonio Trevisan al «Serenissimo principe» il 2 novembre 1788, mentre si trovava in visita a Pirano.

¹² ASV-DAPD, busta 605 - Istria commissioni giacenti. Vedi la lettera indirizzata dal Capitano di Raspo Marin Badoer al «Serenissimo principe» il 25 aprile 1789, mentre si trovava in visita a Pirano.

¹³ La busta 745, citata nella nostra nota 8, contiene una buona documentazione sull'attività del Capitano di Raspo Benedetto Molin, tutta protesa, come nel caso dei suoi predecessori, a sistemare e correggere la conduzione amministrativa e finanziaria della Comunità piranese.

¹⁴ ASV-DAPD, busta 745, Vedi la lettera del Capitano di Raspo Benedetto Molin spedita agli «Illustrissimi et Eccellentissimi Sig. Colendissimi» (Deputati ed Aggiunti alla provisione del danaro), datata Pinguente 26 marzo 1778.

¹⁵ Nell'Archivio di stato di Venezia, sempre nella busta 745 del fondo più volte citato, si conserva la copia manoscritta, firmata «Pinguente, Cancelleria Prefettizia di Raspo li 28 Dicembre 1778 - Benedetto Molin, Marco Antonio Balbi Canc. Pref.to di

Raspo» e una delle copie a stampa (*Terminazione sistemante le spese della Comunità, Fontaco, e Monte di Pirano nelle visite della Carica Delegata di Raspo estesa dal N.H. Benedetto Molin, Capitano di Raspo in obbedienza a Ducali dell'Ecc. Senato 10 settembre 1778. Esaminata dall'Ecc.mi Signori Deputati ed Aggiunti sopra la provisione del danaro ed approvata con Decreto dell'Ecc. Senato 22 maggio 1779. Per li figliuoli del Q. Z. Antonio Pinelli, stampatori ducali*).

¹⁶ Oltre alla lettera citata nella nota 14, vanno ricordate (ASV-DAPD, busta 745) quelle indirizzate al «Serenissimo principe» il 5 dicembre 1776, il 19 marzo 1777, il 28 dicembre 1778 e quella spedita al Magistrato dei Deputati ed Aggiunti alla provision del danaro il 17 febbraio 1777 in risposta alle domande rivoltegli dal medesimo Magistrato in data 4 febbraio 1777.

¹⁷ Alle due terminazioni citate nelle note precedenti va aggiunta una terza, quella del Capitano Domenico Marcello datata «Pirano in visita li 14 luglio 1776». Assieme alla terminazione nella busta 745 (ASV-DAPD) si conserva pure una lettera dello stesso (datata Venezia 1 settembre 1776) spedita al «Serenissimo principe».

¹⁸ ASV-DAPD, busta 605.

¹⁹ ASV-DAPD, busta 605. La lettera dei «Sindaci e dei Presidenti» è datata 6 novembre 1788.

²⁰ Vedi la lettera citata nella nota 14.

APPENDICE N. 1

TERMINAZIONE SISTEMATICA PER LA BUONA DIREZIONE DELLA
COMUNITA FONTACO, MONTE, SCUOLE, ED OSPITALE DELLA TERRA
DI PIRANO

NOI Zuanne Parutta, per la Serenissima Repub.a di Venezia Cap.o di Raspo, e sua Giurisdizione G.D. dall'Eccellentissimo Senato.

Nell'occasione della Visita da Noi eseguita nella Terra di Pirano per dover peculiare della Carica Delegata, e relativam.te, ed in obbedienza alle Venerate Ducali dell'Eccellentissimo Sen.o 12. Dicembre 1772, con le quali per oggetti vantaggiosi al Comun bene di quei sudditi, e Luochi Pij tutti in quella Terra prorogandone il tempo, ci ha facilitato il modo di posatamente esercitar i doveri nostri, abbiamo cercato con tutto lo studio di riconoscere l'andamento degli affari della Comunità, Fontaco, Monte, Scuole, ed Ospitale con esami universali, e con quella maturazione, che si conviene per ravvisarne, o la perfezione, o i difetti, e ripararli secondo il bisogno possibilmente.

Quanto però riguardo alle Scuole, ed al Monte, secondo che ci consta per le praticate Revisioni, abbiamo avuto motivo di compiacersene, che la disciplina cammini presso che a dovere, e niente siasi risultato di essenziale, e di massimo, che conturbar potesse l'animo nostro; altrettanto quella della Comunità, e del Fontaco, ci diede motivo di sorpresa, di commozione, e d'irritamento, vedendola in quello stato, in cui fù riconosciuta, e compianta ancora sin da quasi un secolo prima con la Term.e 11. Ag.to 1665. del N.H. Andrea Valier, il quale sin d'allora rimarcò gli abusi, ed i pregiudizj giunti all'eccesso, e che tendevano rovinosamente alla total distruzione.

Con la progressione de' tempi, in vista di così dolorose circostanze furono da tutti i N.N.H.H. Precessori Nostri fissate instancabilmente salutarissime providenze per togliere, e sradicare la malizia, i scandalosi riguardi, e la negligenza, veri motivi, che vicendevolm.te contribuiscono a detta Calamità, nè v'è punto di vista, che dal zelo, e dalla virtù di quei benemeriti illustri Cittadini non sia stato discusso per averne l'effetto delle fervorose loro meditazioni contemplato in tutte le ispezioni relative, e soggette alla Carica Delegata; tanto chè Noi non potiamo arrogarci merito veruno, tutto riconoscendolo dovuto alle studiose loro applicazioni, per i quali ci troviamo certamente, e spianate tutte le difficoltà, e preparate tutte le vie, altro non restandoci, che di riddur in complesso, ed in un Corpo solo, e richiamar all'osservanza i varj metodi in diversi tempi, e con soddezza di pensamento emanati; quelli cioè da loro med.mi, secondo le esigenze, ponderati con virtù, contemplati con vero fervore e chiamam.te lasciati nelle rispettive loro Terminazioni, che con somma compiacenza dell'animo Nostro abbiamo nel

frattempo, massime della Visita, e lette per dovuta Nostra istruzione, e a giusto loro merito comendate.

Con la premessa di così nobili documenti, mostruoso tanto più compare il contraposto da Noi raffigurato in quella total, e danosissima inosservanza dei med.mi, che si manifesta con troppo chiara, e notiria evidenza; e molto più a Noi per le osservazioni, e per gl'esami, che siamo andati facendo, per li quali ci risultano tutti i doveri negletti in cada figura, che cuopre impiego, ed Off.o, tanto nel Fontaco, quanto nella Comunità di quella Terra, esercitandoli ogn'uno piuttosto col riflesso a se stesso, che all'onor della Patria, ch'è quanto a dire al bene comune, quando questo in ogni onorato Cittadino deve essere per massima il principale, ed unico oggetto, che interessar deve il suo studio, i suoi travagli, le sue applicazioni.

E quindi ne nasce, che Noi non potiamo dissimulare a questo serio proposito una verità, che da se sola pur troppo si fa palese, qual'è quella di far riconoscere per il fatto, che resasi comune insensibilmente con la reiterazione degl'atti rei l'abitudine di susseguitarne la corrutela de' precorsi esempj, si assume gli Officj, e gl'impieghi con oggetti differenti da quello della loro istituzione, e si esercitano poi con tutti i rapporti relativi a così odioso principio, e in vece di recarne i precisi doveri dal vero Fonte delle Leggi, queste o si negligono affatto, o si apprendono per solo vana Dottrina, o si fanno servire come mezzi a sfogar le passioni, piuttosto che regolarle, e ad adempiere consequentem.te il proprio Ufficio conformem.te allo spirito delle med.me, che vale a dire a comun beneficio.

Queste riflessioni tanto più dispiacevoli, quanto più vere, che ci conturbano veramente nel momento stesso, che siamo per richiamar a parte a parte all'osservanza tanti salutari provedim.ti de' N.N.H.H. Precursori Nostri, ed aggiungere quel poco più, che, secondo la natural variazione delle cose umane, abbisognano le circostanze presenti: ci fa conoscere per cosa molto opportuna, anzi esenzialissima, e principale di premettere, e di raccomandare le Providence med.me a quelle tali persone per le quali sono state stabilite, che è quanto a dire a tutti insieme i Cittadini di quella Terra, e come individui, e come Corpo considerati; giacchè a vicenda esercitano quegli Officj, e quegli Impieghi, che formano il soggetto vero della Termin.e presente; ed a vicenda pure partecipano del beneficio, che è l'ottimo effetto di una regolata disciplina, desiderando Noi, che siano fermam.te persuasi, che dalla loro reciproca, ed uniforme onestà, e dalle loro pure attenzioni tutto dipende quel buon piano di direzioni, che solo può togliere qualunque disordine pericoloso.

Con questa ragionevole lusinga, che cadauno persuaso in fatto di questa massima, contemplando anche per suo proprio riguardo quell'onestà, che disonora pur troppo chi la neglige; sarà per concepirne quelle lodevoli impressioni, che sa ella svegliare in chi veramente la professa, e molto contenti per l'altra parte di aver ravisato in quella Terra un buon numero di soggetti, e per carattere, e per abilità capaci a ben sostenere qualunque officio; si facciano con più vigore di spirito, e con fervore più vivo a prescriber ne' sequenti Capitoli le regole di buona disciplina per ciascheduno di que' luoghi Pij, che desideriamo una volta, mediante il zelo in particolare, l'onestà, ed il merito di que' Cittadini veder sollevati da que' mali, che da tanto tempo, con danno sommo, con sommi svantaggi, e sempre con maggiori pericoli li van travagliando.

Un solo preliminare però, che deve più facilmente condurre a questo buonissimo effetto, sarà il debito riflesso di Religione; a quel giuramento

cioè, che vincola tanto gli Eletti a ben esercitare le loro incombenze, quanto i Voti in Cons.o d'ogni Cittadino ad impiegarsi nell'elezioni, che van succedendo con vero spirito di purità, e d'innocenza in favore di chi li merita, escludendo ogni preferenza alle parzialità, ed al maneggio, come troviamo sanamente prescritto al Capitolo 55. del loro Libro delle Correzioni, riflettendo ogni Votante, che con quest'atto di Religione promette a Dio Signore, che gli è presente in modo particolare, ed obbligatorio l'osservanza di quel dovere, che strettamente in quel punto si assume; col qual riflesso persuasi Noi, che cad.o opererà con rettitudine, passiamo all'estesa de' Capitoli, e di quelli in primo luogo, che riguardano segnatamente la Comunità, la quale per il suo sommo disordine esige ancora il principale riflesso.

1.o - E per primo Capo conoscendosi per indubitato, principio, che dall'osservanza delle Leggi dipende l'ottima armonia, ed il buon andamento d'ogni natura di Governo, e che queste mai ponno assolutam.te osservarsi senza una precedente intelligenza, e cognizione de' loro Precetti; così troviamo confermar col Capitolo sesto della Termin.e N.H. Lauro Querini 29. Dicembre 1716, approvata dall'Eccellentissimo Sen.o con le Venerate Ducali 18. Feb.o successivo la facoltà alli Sindici, e la Carica nelli med.mi di Contradittori; giacchè loro naturalm.te deriva per le Leggi Municipali, che Noi pure abbiamo osservate nel Libro delle Correzioni al Capitolo 54; e per altre Terminazioni, come motiva il sud.to Capitolo sesto, incaricandoli perciò di dover dopo la loro elezione rendersi esattamente informati delli Statuti, Parti del Cons.o e delle Terminazioni de' N.N.H.H. Capitani di Rasso, per osservarle in quella parte, che riguarda i proprj doveri, e per esser pronti in ogni caso a dar eccezioni, ed opporre per solo sentimento di zelo, e di verità a tutto ciò, che fosse dissonante, e contrario al vero spirito delle med.me, al quale proposito richiamiamo all'osservanza quanto fù comandato col Capitolo primo della precedente Terminaz.e N.H. anted.to 12. febraro 1754. M.V., approvata con le ossequiate Ducali 7. Marzo susseg.te, che non possino, cioè essi Sindici aver altre Cariche, senza prima aver presentato in mano di quel N.H. Pod.à una Fede giurata del Canc.re di Comunità, e del Cons.o, che doverà poi dal Canc.re med.mo essere custodita in filza, con la quale assicurino e di aver pontualm.te, ed esattam.te eseguite tutte le loro incombenze in pena di dover esercitar senza salario la Carica, o l'impiego, che assumessero senza la legalità di questo requisito, il qual Salario in tal caso sarà disposto, come nel Capitolo 35. ordineremo in appresso, appunto circa le disposizioni delle pene pecuniarie.

2.o - Lodevole sommam.te, e sanam.te contemplato 'loggetto, per cui con la parte primo Mag.o 1674 — presa nel Coll.o delle Provisioni di quella Terra fù istituita la Carica di Revisore, e molto opportune le divisate incombenze per dovere preciso del suo Off.o addossate a questo Ministro, quello cioè di rivedere tutti li Maneggi, di Comunità, Fondaco, Monte, e Ragionato de' Sali per riferire ogni difetto d'illegale amministrazione con pontualità, ed esattezza; doveri riconfermati ancora con varie Termin.ni del N.H. Lauro Querini anted.to 29. Dicembre 1716, al Capitolo primo: del N.H. Anzolo Zustinian primo Mag.o 1729, al Capitolo terzo, approvata dalla Sovrana Pub.a Autorità con le Ducali 2. Giug.o successivo, e del N.H. Marc'Ant.o Mocenigo 30. Novembre 1737 — al Capitolo 11. approvata pure con le Ducali venerate 12. Aprile 1738; Carica per la verità, che bene esercitata dovrebbe produrre ogni buon effetto; ma che Noi osserviamo con evidenza di prove inoperosa

affatto, ed in tutto negligente nelle sue peculiari ispezioni; cosicchè in questo modo non riesce, che purissimo aggravio. Conoscendone però Noi l'importanza della Carica stessa, ed i buoni effetti, che devono senza dubbio derivarne tostocchè si eserciti con tutti i doveri relativi, e da persona, che sia veramente capace di sostenerla, mai essendo ancora ragionevole il credere, che sia scarso il numero de' Soggetti, che possano in fatti, e con verità, come ben versati, ed intelligenti dei giri di Scrittura, ben eseguire la Carica stessa; e così volendo Noi in quanto mai sia possibile, conciliare tutti i riguardi, e spianare tutti i pretesti, e le difficoltà; comandiamo, che nel caso della nuova Elezione di Revisore non possa chi si sia esser adesso, se non sarà Uomo d'Età, per lo meno sufficientem.te matura, esclusa assolutam.te tutta la Gioventù inferiore agli anni trenta; con l'avvertenza di far cadere la scelta in soggetto di tutta abilità, e fede, come fù ordinato anche col Capitolo Decimo della Term.e N. H. Ferigo Calbo 30. Marzo 1711, approvata con le Ducali 9. Mag.o susseg.te, capace di ben supplire all'Off.o suo, il qual Revisore d'ora in poi dovrà durare per anni cinque, e tuttochè questo Ministro per gli esami prestati, per la Revisione Solveni, e per le riflessioni fatteci dal Collegio delle Biave di quella Terra in diffusa Scrittura 13. Settembre 1772, e conformem.te alle lett.e del Mag.to Eccellentissimo alle Biave 5. Marzo dell'anno stesso, non dovrà più esercitare in quel Fontaco, veruna ispezione, intendendosi questa Carica di Revisore, come Decretiamo col presente Capitolo, quanto a quel luoco Pio affatto abolita; ad ogni modo confermiamo in lui lo stesso Salario da essergli tutto corrisposto dalla sola Comunità, senza altro aggravio del Fondaco stesso, col debito in particolare di eseguir il Capitolo XI. dell'anted.ta Term.e Mocenigo 30. Novembre 1737., tenendo un Libro, in cui registrar dovrà le revisioni tutte, che di tempo in tempo andrà facendo, per rassegnarlo il primo giorno della Visita alla Carica Delegata, in pena al Revisore med.mo di Duc.ti 25., qualora non adempisse a questo preciso dovere, a cui poi mostrandosi puntuale, ordiniamo, che previe le cognizioni de' N.N.H.H. Cap.ni di Raspo pro tempore gli siano corrisposti al tempo della Visita altri Duc.ti 20. pure della med.ma Comunità in premio della sua diligenza.

3.o - Avendo osservato in alcune Terminaz.ni de' N.N.H.H. Precessori Nostri, quando assentiti, e quando assolutam.te vietati li sostituiti nelle Cariche di giro di Scrittura, e di Maneggio, secondo, che più in un modo, che in un altro parve alla prudenza loro, che persuadessero le circostanze de' tempi, esaminato perciò dal dover Nostro anche questo punto ben importante con tutti quei rapporti, che sono relativi; determiniamo di decretare, e di voler, che sia costantemente eseguito in conformità del Capitolo primo della Termin.e N.H. Zorzi Balbi 8. Aprile 1722., del Capitolo settimo dell'altra N.H. Marc'Ant.o Mocenigo 30. Novembre 1737., e del primo Capitolo di quella N.H. Lorenzo Contarini 24. Dicembre 1754., approvate tutte tre dalla Sovrana Autorità dell'Eccellentissimo Sen.o; la prima con Ducali 19. Agosto 1722., la seconda con l'altre 12. Aprile 1738, e la terza con Ducali 22. Gen.o 1754 uniformemente ancora al Capitolo 92. delle Leggi statutarie di quella Terra 16. Mag.o 1597, cioè, che quelli, i quali saranno eletti nelle Cariche suddette del Fontaco, Comunità, e Monte debbano da per loro immediatam.te esercitarle, eccettuati li casi di malattia, dovendo in allora li sostituiti esser approvati con due terzi dei Voti del Consiglio, in pena della perdita del Salario al Principale, e di altrettanta summa al sostituto abusivo, che dovranno essergli levate irremissibilmente.

4.o - Moltissime Salutari Ordinazioni furono fatte pure in proposito delle Piaggierie, in forza delle quali restano cautelate, ed assicurate le Rendite, le facoltà, le amministrazioni de' Luochi Pij in generale, ed in particolare di quella Terra, le quali ordinazioni Noi le abbiamo raccolte nella Parte oltre due Secoli presa in quel Cons.o 20. Dicembre 1528, registrata nel libro delle Correzioni al Capitolo 29. negli Ordini Inquisitoriali N.H. Girolamo Bragadin al Capitolo 6.o - pubblicati appunto in Pirano il di 5. Febbraro 1651; nella Term.e N.H. Andrea Valier 11. Agosto 1665, al Capitolo 5.o, nell'altra N.H. Agostin Soranzo 10. Mg.o 1686; in quella N.H. Lauro Querini 29. Dicembre 1716, al Capitolo 8.o; nell'altra N.H. Zorzi Balbi 8. Aprile 1722 al Capitolo 4.o; nelle due Terminaz.ni una al Capitolo X.o, l'altra al Capitolo XI.o, N.H. Marc-Ant.o Mocenigo 30. Novembre 1737; e finalm.te in quella del Mag.to Eccellentissimo alle Biave 18. Mag.o 1763, al Capitolo XII.o approvata dalla Sovrana Pub.a Autorità il di primo Giugno successivo: Capitoli, che dovranno tutti osservarsi, e con li quali congiuntamente considerati, viene stabilito e risolutam.te comandato, che non possa alcuno esser adnesso al qual si sia maneggio del Monte, Fontaco, Comunità, se prima non avrà prestate le legali Piaggierie di buona, e sicura amministrazione, giacché altre volte, come spiega il 4.o Capitolo della sud.ta Term.e Valier, si osservano trascurati molti necessarj requisiti, o non approvate, o non sottoscritte condizionatamente, ordinando il Capitolo stesso, a cui i precedenti, e successivi delle altre Terminaz.ni sono o relativi, o uniformi, che chiunque nominerà alcuno in qualsivoglia Carica di Maneggio delli sud.ti Luochi Pij, s'intendano sempre in conformità dei statuti Contro pieggi di tutti li sei Pieggi, li quali dovranno esser ballotati nel Collegio ad hoc deputato, col debito ai Sindici, Pressidenti, ed altri, a' quali incombe, di far sottoscrivere li Pieggi med.mi ne' Pubb.ci libri di proprio pugno, in pena di responsabilità ad essi Capi di Collegio, tanto ne' Beni, quanto nelle Persone, li quali Pieggi in caso, che non sapessero scrivere, prestino le Pieggerie in presenza de' Testimonj, che sottoscrivono per loro, com'è comandato con la Term.e sud.ta Soranzo; il che tutto ordiniamo, che sia esattam.te, e scrupolosamte osservato, sotto le pene nelle Terminazioni medesime cominate.

5.o - Santissima provvidenza comparindo quella stabilita col primo Capitolo della citata Term.e N.H. Querini 29. Dicembre 1716; cioè, che tutti i libri di qualsiasi sorte necessarj al Ministero di Cancellieri, e Scontri di Comunità, e Fontaco, Cattaveri, Fonticari di Formento, e di Farine siano cambiati d'anno in anno, e numerati a Stampa di Foglio in Foglio, li quali libri otto giorni dopo terminata la Carica, e l'Off.o, previo il riporto delle partite solite di debito, e credito, doveranno essere consegnati nel Pub.o Archivio, dove il Ministro Revisore alla Scrittura ha preciso debito di riveder i maneggi di tutti (tolti per l'avenire quelli del Fontaco) e di adempire alle condizioni dell'anted.ta Parte del Cons.o primo Mag.o 1674, ed a quelle del Capitolo secondo, della Term.e presente; confermandosi allo stesso Ministro l'utilità del Dieci per cento sopra tutti gl'intacchi, fraudi, o pregiudicj, che venissero scoperti per la sua diligenza, e che passassero a beneficio de Luoghi Pij, come fù stabilito col primo Capitolo della Term.e Querini anted.to 7. Ottobre 1715 - approvata con le Ducali 13. Novembre successivo; ne possa esso Revisore esigger il suo Salario senza una Fede del Canc.r del Cons.o giurata, di aver'eseguite, presentate, e fatte leggere in esso Cons.o le relazioni delle Revisioni eseguite, delle quali dovrà darne il riscontro anche alla Carica Delegata, come comanda il Capitolo secondo della d.ta Querini 1716; affatto negletto; in pena alli Sindici, che sottoscrivessero la bolletta, senza

detto requisito di Ducati venti per cad.o, da essergli trattiene da loro salari immancabilmente.

6.o - A fronte di tanti, e robusti, e rigorosi vincoli stabiliti da più Terminaz.ni per moderare l'esorbitanza delle spese straordin.e, che si vanno facendo dai Sindici della Comunità, ad ogni modo continua l'innoservanza, e la corrutella, studiandosi tutte le maniere di deludere, anche il zelo, e vigilanza del Cons.o, che tallora rigetta espressam.te alcune polizze non attendibili, le quali poi con pretesti di buona apparenza, e mascherando la verità delle cose, si fanno decretare dalla Carica Delegata; massimo e scandalosissimo artificio, che si può dir micidiale alla medesima Comunità, ed insidioso alla stessa vigilanza, ed alla rettitudine de' N.N.H.H. Cap.ni di Raspo, attenti appunto, ed impegnatissimi ad estirpar la sagacità, e la malizia, raggio per conseguenza, che merita il più forte compenso: quindi è, che trovando Noi appunto prevenute opportunissime providenze per li medesimi Statuti di quella Terra, per gli preaccenati ordini Inquisitoriali Bragadin 5. Feb.o 1651 — al Capitolo 12, per la Term.e N.H. Valier anted.ta 11. Ag.to 1665, al Capitolo 3.o, e per l'altra N.H. Marin da Molin 29. Aprile 1731, cioè che li Capi di Comunità non possino annualmente oltrepassare la spesa di Duc.ti trenta senza parte del Cons.o presa con due terzi de' voti, come comandano pure le due altre Terminaz.ni N.H. Ferigo Calbo 30. Marzo 1711, al Capitolo primo, e N.H. Anzolo Zustinian 25. Novembre 1729, comandando anzi al 13 della sud.ta Term.e Calbo, che anche le spese delli d.ti 30 debbano li Sindici al fine del loro Sindicato farle leggere in Cons.o per sua cognizione, e lume, le quali providenze richiamandosi da Noi all'osservanze, troviamo opportunissimo di aggiungere, che mai possino li Sindici ottenere Decreti approvativi della Carica Delegata per spese straordin.e oltre li limitati d.ti 30, senza un'informazione giurata del Ministro Revisore della Carica stessa, il quale assicuri, che le spese med.me non hanno alcuna opposizione di Legge, e senza ricercar al N.H. Rappresentante di quella Terra i veri motivi, per i quali fossero state dal Cons.o rigettate; inattendibile solamente la reggezione del Cons.o nel solo caso, che comparisce ingiusta con evidenza; senza dei quali requisiti indispensabili, s'intenderà nullo qualunque suffraggio, che procurassero a delusion delle Leggi, e tenuti saranno li Sindici stessi a riffondere le spese med.me, che in tal caso s'intenderanno arbitrariam.te incontrate.

7.o - Quando anche però venissero tali spese straordin.e, o legittimam.te decretate, o approvate legalm.te dal Cons.o; ordiniamo a senso della Terminazione preaccenata Calbo 30. Marzo 1711, al Capitolo primo, che mai sia rilasciata Bolletta alcuna per tali spese straordin.e, se non sarà prima stata dal Cons.o di Comunità numerata, e registrata nel bollettario, nel quale, impedita ogni alterazione di spese, che venisse tentata, apparir possino quelle sole, che realm.te saranno considerate per legittime, e giustamente ammissibili; premesso il qual numero, e registro, dovranno esse bollette essere successivamente sottoscritte da tutti tre li Sindici, e quelle di Sanità da tutti tre li Proveditori, onde siano tutti conscj dell'ordine dell'esborso, nè resti coll'esclusione d'alcuno, facilitata, o intrusa indirettamente alcuna spesa, che non fosse stata effettivam.te, ed in legittimo modo approvata; indi seguito, che ne sia il pagamento, dovrà il d.to Canc.re di Comunità far immediate il registro della Bolletta pagata in altro Libro per fondamento, e lume maggiore d'ogni opportuno confronto, come viene tutto ciò comandato dalli Capitoli 2. e 3. della sud.a Term.e Calbo; e con la precisa avvertenza coman-

data dal Capitolo 6.o dell'altra Term.e N.H. Zorzi Balbi 8. Aprile 1722, approvata dall'Eccellentissimo Sen.o con le Ducali 19. Agosto dell'anno stesso; cioè, che a tergo delle Bollette, tanto ord.e, che estraord.e sia fatta la ricevuta da quelli, a quali fossero pagate; con espressa proibizione a Canc.ri incumbenti di levar bolletta a chi si sia de' Salariati senza la fede, per la quale ne costi non esser quel nome debitore, al Fontaco, Comunità, Scuole, Monte, come pure, della legittimità del credito; come troviamo già comandato providamente dalla Term.e N.H. Marin da Molin 29. Aprile 1731 - al Capitolo 4: mai però dovendo levarsi bolletta per altro nome, che per il vero creditore, o per chi legittimam.te lo rappresentasse a senso dell'altra Term.e del N.H. Vicenzo Pasta 18. Settembre 1726, approvata colle Sovrane Ducali 14. Novembre susseg.te; il tutto sotto le pene nelle med.e Term.ni cominate, o ad arbitrio della Carica delegata a misura delle circostanze; fermo, in caso di Bollette perdute, quanto fù ordinato col Capitolo 11, della Term.e N.H. Zustinian primo Mag.o 1729.

8.o - E perchè succedendo conseguenze moleste di Sanità insorgono ancora occasioni instantanee di spese estraord.e, che non admettono dilazioni per assoggettarle prima al Cons.o; riconfermiamo quanto fù prudentem.te presc.to a questo proposito col Capitolo 4. della sud.ta Term.e N.H. Calbo 30. marzo 1711; cioè che queste tali spese siano poi distintamente notificate alla prima riduzione, coll'oggetto sempre, che se alcuna delle già corse fosse reputata o eccedente, o superflua, possa prescrivere il Cons.o stesso la sua volontà per ogni altro simile incontro ne' casi in avvenire, in pena alli Proved.ri di pagar del proprio diversamente operando.

9.o - Serio, ed importantissimo punto è quello segnatamente di quelle spese estraord.e in particolare, che s'incontrano a motivo di ricorsi, o litiggj, la gran parte ultronei dai reali vantaggi della Comunità, e promossi per puntiglio, e per oggetti privati come troviamo un'uniforme sentimento nel Capitolo 5.o della med.a Term.e Calbo, in relazione del quale anzi con precisione de' termini comandiamo, che siccome per i documenti citati nel Capitolo 6.o di questa Nostra Term.e, alli quali il sud.to Capitolo 5.o della Term.e Calbo aggiunge ancora la Term.e Erizzo 5. Luglio 1659, il Dec.to dell'Eccellentissimo Sen.o 2. Ag.to 1681; la Term.e Morosini, e le Ducali di approvazione 9. Giug.o 1691; non può essere fatta alcuna immaginabile spesa estraord.a senza Parte precedente del Cons.o presa con due terzi de' Voti; così proibiamo, relativamente anche alla providenza del Statuto di quella Terra 3. Ag.to 1511, e Parte 12. Ottobre 1710 nel sud.to 5.o Capitolo citate, a chi si sia in Carica, e fuori di Carica il promuover, proseguir liti, istanze, o ricorsi a spese della Comunità, e di usare anche a spese dei particolari, e proprie il nome della med.ma a' Tribunali senza preced.ti cognizioni, e positivo assenso di esso Cons.o con la suespressa formalità, dichiarando, che neppur li Sindici, finita la loro Carica ,abbino, ne' debbano aver altra facoltà per usar detto nome se non nel proseguire, ed ultimare, esecutivam.te al Capitolo 76. dello Statuto sud.to, le sole Cause passive, che saranno state promesse contro essa Comunità dentro il tempo del loro Sindicato; con obbligo anzi indispensabile all'uscire della Carica stessa di esponere al Cons.o le cause, che pendessero di tal natura, per averne la sua volontà; perché massime se fossero di solo impuntamento, dubbiose, e di aggravio, non abbino a continuarsi a capriccio con evidenza di spese sempre certe, e sempre in questi casi senza misura, in pena a chi contrafacesse di pagar ogni spesa del proprio irremissibilmente.

10.o - Relativo allo stesso proposito il Capitolo 6.o della stessa Term.e Calbo sud.a, giova qui riconfermarlo, come rissolutam.te lo confermiamo usando le med.me parole; cioè, che con espressa Term.e del fù Eccellentissimo Agostin Soranzo Cap.o di Raspo Precessore restò proibita l'espedizione di persone a Venezia per occasione di Litti conosciute sempre di eccedentissimo peso, e di poco profitto agli affari della Comunità: ad ogni modo con mezzi indiretti osservasi delusa la salutare ordinazione; Noi pure conosciamo conferente alle circostanze di invigorirne in rissoluto modo, e comandarne l'obbedienza. E se la causa, o cause, e qualunque altro affare, e motivo, che insorgesse per qualsivoglia occasione, niuna eccezzuata attinente così alla Comunità che al Fondaco, e Monte fossero di tal rilievo, che meritassero indispensabile una qualche particolare assistenza; decretiamo, che non debba con tutto ciò esservi prestata con spedizione gravosa di qualsia Persona, nè con qualsivoglia carattere, senza precedente positiva volontà del Cons.o con due Terzi de' Voti, ridotto al suo ma.r numero, il quale dovrà nello stesso incontro stabilire, la quantità dei giorni, che dovranno consumarsi in Venezia, e nei viaggi, con avvertenza, di ristringerli al solo bisogno, e se sul fatto, per natural combinazione di cose, o per la natura difficile dell'affare insorgesse evidente necessità di mag.r dimora dovrà esser a misura della nuova emergenza con savia moderazione, prorogata, distinguendosi sempre le cause attive dalle passive, esigendo sempre le seconde un mag.r riflesso delle prime, come quelle, che chiamiamo necessariam.te a difesa; in qualunque caso però dovrà esser rassegnata la Parte alla Carica Delegata di Raspo per la sua approvazione, o reggezione, secondo che o in un modo, o nell'altro richiedesse l'esigenza, senza li quali requisiti tutti mai dovrà esser levata ne pagata bolletta a chi si sia per spese di giornate, e viaggi, in pena a chi levasse, sottoscrivesse, e pagasse la bolletta med.ma, di pagar del proprio insolidariam.te, dovendo anzi nella stessa bolletta spiegarli la sua legalità conformem.te al Capitolo presente.

11.o - E tanto maggiormente comandiamo l'esatta osservanza, ed obbedienza dell'antecedente Capitolo X.mo, quanto che' ponno verificarsi pur troppo le inconvenienze, e un'altra natura d'arbitrj spiegati nel Capitolo 20. dell'indicata Term.e Calbo appunto per occasione di litiggi con pregiudizio sensibilissimo di quella Comunità, ma con lesione nel tempo stesso alla Giurisd.ne della Carica Delegata, e con indecoro, ed ingiuria della med.a, venendo declinate molte cause per finali indiretti dal Foro naturale; che perciò conoscendosi opportuno il comandar l'osservanza del sud.to Capitolo 20., col med.o oggetto in esso Capitolo spiegato, di por origine a così scandalosa licenziosità, e presservar, con i dovuti riguardi alla turbata Giurisdizione, da maggiori vessazioni, e dispendj la stessa Comunità, che osserviamo veram.te in sconcerto doloroso, e che è raccomandata alla Carica stessa da Secoli con speciosa particular Delegazione dell'Eccellentissimo Senato: Terminiamo, e comandiamo esecutivamente al costante Giudicio degli Eccellentissimi Sig.ri X Savj con li XV Agg.ti del Corpo dell'Eccellentissimo Sen.o 18. Settembre 1710; e susseguente del med.mo Eccellentissimo Sen.o 29. Dicembre 1632, ad altri Sovrani Decreti, alla Term.e Cornera 7. Ottobre 1678, approvata con Ducali 2. Ag.to 1681, ed alle Ducali pur relative dell'Ecc.o Cons.o di X.ci 28. Gen.o 1707, e Terminazioni Eccellentissime Avogaresche 4. Giug.o 1708; 13, e 28. Marzo 1710; Documenti tutti citati nella Term.e a stampa 30. Marzo 1711 N.H. Ferigo Calbo anted.ta all'indicato Capitolo 20., che non sia lecito, ne debba che si sia in affari, che riguardano alla pred.ta Comunità, Fontaco, Monte, Scuole, ed altri Luochi Pij della Terra di Pirano,

e specialmente per l'esecuzione de' suoi privilegi, e Statuti, promuover istanze, o riccorsi; introdur cause, o introdotte proseguirle avanti alcun'altro Giudice, che al Cap.o di Raspo specificatam.te delegato, e solo Giudice competente di d:ti Pij luochi, e loro materie, salva l'Appellazione al pred.to Coll.o Eccellentissimo dei XX Savj del Corpo dell'Eccellentissimo Sen.o giusto le Leggi, in pena di nullità degli Atti, e sentenze, che seguissero in altri Fori, e tutte le altre pene espresse nel de.to Capitolo 20. approvato già con tutta la Term.e med.a dall'Eccellentissimo Sen.o con le preaccennate Ducali 9 .Mag.o 1711.

12.o - Riflessibilissimo anche il giro Mercantile delle bollette, che pur ad ogni modo continua con indecoro di quel Pub.o, con scontentamento giusto, e ragionevole di chi lo serve, e con solo vantaggio di que' pochi, che ne approfittano con le comprede scandalose delle medesime, le quali per lo più servono finalm.te ai Conduttori de' Dacj per saldar le loro rate ad onta del divieto generale, e della matura provvidenza, che pur troppo, come tant'altre, Noi osserviamo trascurata, e negletta nel Capitolo primo della Term.e Valier 11. Ag.to 1665 (tanto è remota la vergognosissima corrutella), e di quella N.H. Marc'Ant.o Mocenigo 30. novembre 1737., oltre altre relative ordinazioni per sistemar, e rimetter in disciplina questa mostruosa inconvenienza, che per molte ragioni può portar somma confusione, gravi equivoci, intermediazioni maliziose, e consequentem.te moltissimi mali effetti a danno della stessa Comunità: ad ogni modo mai essendo state valevoli le regole salutarissime estese da' N.N.H.H. Cap.ni di Raspo Precessori Nostri ad assicurar il contemplato buonissimo affetto, tuttochè avvalorate dalla Sovrana Pub.a Autorità; quindi è, che meritando indignazione la rea inobbedienza, e robusto, e risoluto compenso la continuazion dell'arbitrio, e del pericoloso, e deforme disordine, conciliando Noi assieme molti riguardi accumulati da vari esami, e posatissime riflessioni sull'andamento delle passate, e delle attuali circostanze ,troviamo singolarissimo temperamento, e rimedio quello di decretare, e decretando di chiarir tutte incamerate anche quelle Rendite di Comunità, che sin'ora sono corse, per libere, e che saranno in fine della Term.e presente registrate con le altre già icamerate per avanti; cosicchè dovendo il soldo delle med.me esser tutto contato nella Cassa del Fontaco, saranno tolti moltissimi abusi, e mostruosità, e li Salarati esiggeranno in soldo, e senza stancheggio il debito pagamento, previe sempre l'avvertenze legali, e l'osservanza di quanto abbiamo comandato col Capitolo 7.o, e con preferenza sempre all'Onorario della Pub.a Rappresentanza, come sanam.te fù ordinato con la Term.e a stampa N.H. Ferigo Calbo 30. Marzo 1737 - al Capitolo 7.o.

13.o - Vedendo poi, che dalla Comunità vengono corrisposte L 620:- annue a Persona forastiera in Venezia per suplire all'Off.o di Nuncio; aggravio che per sode ragioni Noi consideriamo, secondo il sistema cor.te, superfluo; poichè ad ogni modo incontra la Comunità stessa ultronee spese, oltre ancora le nocive lentezze, al caso delle varie insorgenze premurose, che gli van succedendo, tanto più, che Noi vediamo non osservato l'ordine stabilito nell'instituzione di questa Figura con la Parte di quel Cons.o 12. Ag.to 1665 - accennata nel terzo Capitolo della Term.e Querini 12. Feb.o 1714. M.V., ed ineseguito il Capitolo 4. della med.ma; intendendosi perciò abolita la Carica stessa di Nuncio nel modo, che corre presentem.te; troviamo però opportuno di assentirle quando si elegga a senso della Parte

sud.a, e delli Capitoli 3, e 4. dell'accennata Term.e Querini; cioè, che l'Eletto sia uno dei Cittadini da eleggersi sempre da quel Cons.o, che abbia dimora permanente in Venezia per tutto il tempo del suo Off.o, e che debba colà aggitar tutti gli affari di Comunità niuno eccettuato, e tutti quelli, che sono al suo carico relativi con l'ordinario suo assegnam.to, che Noi in tal caso stimiamo conveniente di fissar in Duc.ti 300 - trecento all'anno, tolto poi l'arbitrio di spedir V.e Nuncj, se non quando insorgesse una qualche non preveduta stringentissima emergenza, che per le sue circostanze esigesse questo extraord.o suffragio; sempre però osservandosi che in questi tali accidenti tutto ciò, che noi abbiamo ordinato colli Capitoli 9, e 10. di questa Term.e.

14.o - In forza di questa providenza dovendo in avvenire tutti quelli, che abbocheranno Dacj, o qualunque altra Rendita della Comunità, anche di quelle sin'ora corse col nome di libere, contar le loro rate in danaro effettivo nella Cassa del Fontaco, nello stesso modo, che si pratica per le altre ch'erano innumerate per l'innanzi; fermo quanto fù ordinato con le Terminaz.ni N.N.H.H. Querini 29. Dicembre 1716 - al Capitolo 3; Pasta 18. Settembre 1726 - al Capitolo 9., e Mocenigo 30. Dicembre 1737 - Capitolo 9.; cioè, che le Rendite tutte della Comunità siano sempre deliberate sul Pub.co Incanto in tre giorni Festivi un Mese prima dello spirar della Condotta, rinnovando sempre gl'Incanti a danni, spese del Conduttore, quallora trascurasse di prestar e far approvar nel legal termine di giorni otto le Pieggerie con le avvertenze prescritte nel 4.o Capitolo di questa Nostra Term.e; quelle cioè, che sono compatibili con questo proposito: Che s'intendino sempre esclusi li debitori di precedenti Condotte, al qual'effetto debba il Canc.re di Comunità aver sopra gl'Incanti la nota dei debitori med.mi; comandiamo in aggiunta, che al caso delle nuove deliberazioni de Dazj, affitti, e Rendite di qualunque sorte della stessa Comunità, debbano tutti esser deliberati per il tempo nè minore d'anni tre, nè maggiore d'anni cinque; affinché gli abbocatori potendo concepir ragionevoli lusinghe di compensarsi dai discapiti di qualche annata per avventura infelice; assumino con mag.r fiducia, e sicurezza gl'Impegni delle Condotte con i debiti riguardi insieme ai vantaggi della Comunità nella discretezza delle offerte, col debito à Conduttori de' Dacj, com'è in osservanza di pagar il tre per cento alla Scuola del Santissimo Sacramento, e l'uno per cento a quella di S. Filippo Neri, relativam.te anche alla Term.e N.H. Valier 11. Ag.to 1665 al Capitolo 10 -; mai però dovendo intendersi per legittimam.te deliberati, se prima non sarà seguito o l'assenso, o l'approvazione della Carica Delegata, alla quale di volta in volta, a senso anche della citata Termin.e Mocenigo 30. Novembre 1737 - al Capitolo 9., dovranno esser trasmesse l'offerte tutte con il Decennio delle Condotte precedenti; dopo la qual'approvazione dovrà il Nostro Canc.re riportar dallo Squarzo, che tiene sopra gli Incanti nei Pub.ci Libri a credito della Comunità, et a debito dell'Abboccatore le seguite deliberazioni; il chè con sommo disordine osserviamo trascurato; in pena al Canc.re med.mo di Duc.ti venti per cad.a volta, che ommettesse questo dovere; intendendosi nulla qualunque deliberazione, che seguisse non uniforme al presente Capitolo, di cui comandiamo pure in tutte le sue Parti un'esatta, e scrupolosa osservanza.

15.o - Quanto al danaro poi, che rimanesse nella Cassa del Fontaco per conto di Comunità, dopo pagati gli aggravii tutti di spese, e salari legali;

ordiniamo, e comandiamo espressamente, che dal Depositario del Fontaco stesso, previa la bolletta in forma, sia tutto contato al Camerlengo della med.ma Comunità, presente sempre il Sindico più vecchio, il qual Camerlengo dovrà illico poner lo stesso danaro nello Scrigno della Comunità stessa istituito ancora col Capitolo primo della Term.e N.H. Andrea Valier 11. Ag.to 1665. che pur troppo corre senza osservanza; anzi contemplato per utile, e per necessario sin con la Parte di quel Cons.o 21. Settembre 1585 - registrata nello Statuto municipale nel libro delle Correzioni al Capitolo 77., e appositarsi subito debitore della summa med.ma nel libro del suo maneggio, il qual giro dovrà di volta esser sottosc.to dal N.H. Pod.à, e dal Sindico più vecchio; dovendo il più vecchio de' Giudici tener una chiave del Scrigno stesso, ed una il Camerlengo; indi estratta copia del giro med.mo dovrà ogni volta, che succeda esser spedita con lettera del sud.to N.H. Pod.à all'Eccellentissima Carica delegata per dovuto suo lume; e questo danaro non potrà altrimenti esser impiegato da essa Comunità, se non nei modi legali, e secondo le prescrizioni, che abbiamo qui avanti stabilite con li Capitoli sesto sino all'undecimo inclusivo.

16.o - Impegnata presentem.te la Rendita dalla med.ma Comunità dei Settimi dei Sali per soddisfar il debito delle L venti otto mille d.e Imprestanza da lei ottenuta dalla Pub.a Cassa; ed alla quale annui l'Eccellentissimo Sen.o col Decreto 5. Ottobre 1771, in vista della necessità di ristaurare il Mandrachio, ed il Porto di quella Terra; comandiamo, che soddisfatto, che sia per intero il debito stesso, debba il soldo tutto di tal ragione riporsi d'anno in anno nello Scrigno sud.to a debito del Camerlengo, come si è ordinato nell'anteced.te Capitolo XV., col debito pure di spedir alla Carica delegata la copia del giro stesso, del qual Soldo dei Settimi dei Sali, comandiamo in tal caso, che siano contate L 1000. annualm.te a diffalco dell'altro debito residuo, che tiene la stessa Comunità ancora di L 32125:4:6, come ci consta per la praticata Revisione 12. Giugno scad.to al Foglio N. 2, e queste per imprestanze abusivamente avute dalla Cassa di quel Fontaco, le quali restano da Noi pure nel più risoluto modo proibite, come lo furono con le Term.ni N.N.H.H. Andrea Valier 11. Ag.to 1665. al Capitolo 5.o; Lauro Querini 12. Feb.o 1714 M.V. al Capitolo 8.o; Anzolo Zustinian primo Mag.o 1729 al Capitolo 5.o; Marc'Ant.o Mocenigo 30. Novembre 1737. al Capitolo 3.o, e con quella finalm.te del Mag.to Eccellentissimo alle Biave 18. Maggio 1763, approvata col Dec.to dell'Eccellentissimo Sen.o primo Giugno successivo al Capitolo 9.o; cosicchè unite le dette lire mille all'altre lire due mille, che pur d'anno in anno rilascia la stessa Comunità a sconto del debito accennato dei Civanzi delle Rendite incamerate, formerà la summa di L tre mille annuali, nel qual modo con più brevità di tempo resterà essa sollevata da questo peso, ed il Fontaco verrà ricuperando più sensibilm.te il suo Capitale, che tanto si fa necessario per impiegarlo conform.te al vero oggetto della sua istituzione; cioè a beneficio universale, e massime della Povertà.

17.o - Il Capitolo 8.o della Term.e Calbo 30. Marzo 1711; il 9.o dell'altra Zustinian primo Mag.o 1729; il secondo di quella Molin 29. Aprile 1731; l'8.o di quella Mocenigo 30. Novembre 1737; l'11.o dell'altra 18. Mag.o 1763 del Mag.to Eccellentissimo alle Biave, quanto al Fontaco comandano, che a chi si sia non siano pagate bollette in anticipazione; dichiarando il terzo Capitolo della sud.ta Term.e Zustinian intaccatore chiunque essendo in carica

di Maneggio si pagasse anticipatam.te da se med.mo; e prescrive il 9.o Capitolo della Term.e Calbo, che non si registrino li pagam.ti, che van succedendo sopra semplici squarci dalle leggi vietati; ma che le partite d'ogni pagam.to siano girate in consonanza di tempo in tempo dal Camerlengo, e Canc.re riguardo alla Comunità; e dal suo Canc.re, e Depositario riguardo al Fontaco sopra li libri giornali separati, le quali ordinazioni tutte essendo e nell'uno, e nell'altro particolare salutarissime; Noi confermiamo la pratica, e comandiamo, che sempre siano eseguite inalterabilm.te, in pena ad arbitrio della Carica Delegata, o pecuniaria, o affittiva a misura, che saranno per persuadere le circostanze dell'arbitrio, e delle omissioni.

18.o - Con gli ordini dell'Eccellentissimo S.r Fran.co Diedo Avogador Inq.r in questa Provincia 16. Mag.o 1686 in quelli, cioè fatti appunto per la Terra di Pirano, per le osservazioni da lui fatte, che correvano delle spese di troppa esorbitanza, fù comandato precisam.te, che nella Giostra, Regate, ed altre solennità, che si facevano nelle Pentecoste, e nel giorno di S. Oderico, non si potesse incontrar altra spesa, che di ducati cinquanta all'anno; Ducati venticinque per le Feste di Carnovale in Palazzo; ed altri Ducati venticinque annui per l'Accademia di quella Terra, da non esser altrimenti impiegati, che nelle sole occorrenze della med.a, tolta affatto, ed assolutam.te proibita anche in relazione alle istanze de' Sindici di quel tempo la spesa della Caccia, che per l'avanti si faceva: Sicchè decretando Noi pure in conformità di questa salutar providenza, comandiamo, che così sia eseguito anche per l'avvenire senza arbitrio immaginabile, tanto più, che in adesso più non si costumano nè la Giostra, nè le Regate; in pena al Camerlengo, ed à Sindici, che oltrepassassero le sud.te limitate summe di pagar del proprio irrimissibilm.te; fermo circa le spese della Visita della Carica delegata quanto fù stabilito con la Term.e N.H. Zuanne Corner 28. Maggio 1678.

19.o - Providissima la Massima con viste di Giustizia, e di buona cautela contemplata, e prescritta dal 50. Capitolo della Term.e N.H. Lauro Querini 12. Feb.o 1714. M.V., col quale fù ordinato, che una sola persona non possi aver nel tempo stesso, che una sola Carica di Maneggio, e di Salario; ed avendo Noi delle Nozioni, che tal volta si verifici la contrafazione del divieto; richiamiamo all'osservanza il Capitolo stesso ordinandone la costante sua esecuzione, in pena della perdita di tutti due li salarj a chi esercitasse due Cariche, o impieghi come sopra; riconfermando Noi pure quanto fù stabilito col capitolo secondo della Term.e N.H. Lauro Querini 12. Feb.o 1714. M.V. approvata con Ducali 7. Marzo successivo circa le appellazioni, che succedessero per l'Elezioni delle Cariche, e così il Capitolo 6.o della Term.e Corner 4. Gen.o 1714; e quella Zustinian 24 Novembre 1727 - circa l'Esattor della Carattada, che non possa cioè rinunciare senza incorrer nelle pene in esse Termnaz.ni cominate.

20.o - Regole aggiustatissime sono state fissate in molte, e molte Terminaz.ni nel proposito de' Beni stabili de' debitori devoluti, o per cessione volontaria, o per le vie legali della Comunità, Fontaco, e Monte, le quali tutte si raccolgono nel capitolo 11.o degli ordini Inquisitoriali Bragadin 5. Feb.o 1651; nel capitolo 8.o della Term.ne Valier 11. Ag.to 1665; nel secondo di quella a stampa Priuli 22. Marzo 1700.; nel sesto dell'altra Corner 8. Mag.o 1714; nel 16.o di quella Querini 29. Dicembre 1716; nel Decimo dell'altra Zustinian primo Mag.o 1729; nel 14.o di quella Molin 29. Aprile 1731;

in quella 9 Ag.to 1737, e 15 Dicembre 1738 Mocenigo; e nel 4.o Capitolo di quella N.H. Lorenzo Contarini 24. Dicembre 1754; Capitoli tutti, che con la presente restano richiamati alla precisa loro osservanza, e con li quali in concreto, e complessivam.te considerati, viene stabilito, e comandato: che le pene, e spese de' debitori de' sud.ti Luochi Pij si debbano cavar sempre dai beni venduti: Che questa natura de Beni non possano esser più ritrocessi, nè a livello, nè in pagam.to in rate (eppur tuttavia ne corre l'abuso) a quei med.mi debitori: Che non possano per altro riceversi Beni de debitori med.mi, se prima non saranno state tentate tutte le altre azioni possibili contro i debitori stessi, e loro Pieggi, con l'avvertenza, in caso di positiva necessità di riceverli, che sia inquisito sopra l'identità de' beni stessi, purchè siano purgati d'ogni difetto. Che ogni Festa sia esposto al luogo dell'Incanto un Cedolone, in cui siano descritti li stabili massime del Fontaco, con l'invito, che siano portate le Offerte a quel N.H. Pod.à per verificarne la vendita (la qual per altro dovrà sempre aver l'Approvazione dalla Carica delegata). Che siano espulsi li affittuali diffettivi de' legali dovuti pagam.ti. Che sia fatto un'esatto Cattastico con le necessarie identità, distinguendo li beni affetti a cad.o de' pred.ti Luochi Pij; il tutto con la dovuta Chiarezza: Catastico, che attualm.te si travaglia, e del quale ci fù promesso un sollecito compimento; comandando Noi, che siano indì osservate tutte le indicate Terminaz.ni, e particolarm.te per i debitori de' tempi avvenire; implorando li rispettivi debitori de' med.mi Luochi Pij ogni suffraggio, che occorresse dalla Carica Delegata per facilitarne l'esecuzione, tolto assolutam.te ogni arbitrio di accordar a qual si sia debitore di Fontaco, Comunità, e Monte, ed ogni altro luogo Pio la più minima abilità, che fù sempre cagione di pessimissimi effetti, senza il preciso assenso dell'Eccellentissimo Sen.o; come fù pure proibito, e prescritto con le Terminazioni N.N.H.H. Valier 11. Ag.to 1665 - al Capitolo 8.o; Priuli 22. Marzo 1700. al Capitolo primo; Querini 29. Dicembre 1716 al Capitolo 4.o; Zustinian primo Mag.o 1729. al Capitolo 12; Mocenigo 30. Novembre 1737. al Capitolo 9.o; e finalmente riguardo il Fontaco in particolare con quella 18. Mag.o 1763. del Mag.to Eccellentissimo alle Biave; il che fù da Noi rigorosam.te osservato; ordinando sopra tutto, che al caso di rinnovarsi affitanze con affittuali de Beni stabili sud.ti per l'esclusione dei diffettivi, o per qualunque altro accidente, che diversificasse la dita in Cattastico, debba sempre dai Sindici esser avvertito il Cattastatore per le annotazioni opportune, in pena a' Sindici stessi di Duc.ti 20. per cad.o, e cad.a volta, che ommettersero questo dovere.

Regole particolari per il Fontaco

21.o - Oltre le generali providenze, che nelli preced.ti Capitoli 3: 4: 13: 20. appartengono anche alla cautella, e buona disciplina del Fontaco della Terra di Pirano accorendo di estendere le regole particolari, sempre scortati Noi dal merito delle mature applicazioni prestate dai reputati Cittadini Precessori Nostri, troviamo per preliminar provvedim.to la massima, che dovrà aversi sempre inalterabile, e già spiegata, comandata, e voluta dalli citati ordini Inquisitoriali Bragadin 5. Feb.o 1651. al Capitolo primo; Terminazioni Zustinian primo Mag.o 1729. al Capitolo 8.o; e del Mag.to Eccellentissimo alle Biave 18. Mag.o 1763 anted.to, al Capitolo 9.o, che è relativo; cioè, che li danari del Fontaco non debbano in altro modo impiegarsi, senon nelle comprede delli Formenti, e Farine, le quali comprede doveranno sempre esser fatte con le viste del mag.r vantaggio, e contemplate nel primo Ca-

pitolo della Term.e N.H. Dom.co Contarini 6. Mag.o 1691, e con Parte precisa di quel Collegio, esclusi sempre gli interessati, e congiunti sino al secondo grado colli Venditori; ed esclusi pure i votanti di stretta congiunzione tra loro, e interessati in qualche modo col Fontaco, con la pena cominata nel Capitolo 5.o della Term.e Corner 8. Mag.o 1714. a chi volesse includersi contro la legge, spiegando nella med.a Parte il prezzo, e nome del Venditore a senso tutto del secondo, e 10. Capitoli dell'Eccellentissimo Bragadin sud.to; e Capitolo 4.o della Term.e Valier 11. Ag.to 1665; il qual Collegio pure relativam.te al terzo Capitolo degli ordini Bragadin, dovrà stabilir il prezzo del Formento med.mo, e delle Farine da vendersi, che dovrà esser fatto di tre in tre mesi con le avvertenze fissate nel secondo Capitolo della Term.e Mocenigo 30. Novembre 1737, approvata dall'Eccellentissimo Sen.o con le Ducali 12. Aprile 1738: osservando però nelle Comprede il Capitolo 13. della sud.a Term.e del Mag.to Eccellentissimo, che toglie il ragiro malizioso di acquistar più Farine, che Formento in pregiudicio del Fontaco del Formento stesso; tolte assolutam.te le dispense di Formento ad uso di semina, e per il cambiamento delle circostanze, e per l'abuso, che ne fù fatto, e per il gran danno, che ne derivò al Luoco Pio creditore di summa quanto riflessibili, altrettanto per diverse ragioni sommam.te infelici.

22.o - Comanda il Mag.to Eccellentissimo delle Biave con la sud.a Term.e nelli Capitoli 3:4:5:, che nel Fontaco di quella Terra non possino esser ricevuti Formenti a minor peso di libbre cento, e trenta lo Staro, netti, secchi, e ben crivellati: Che le Farine istessam.te debbano comprarsi allo stesso peso: Che le spese cadano a peso del Venditore, e che le Farine medesime debbano esser vendute al peso stesso di libbre cento, e trenta lo staro; il chè dovrà essere immancabilm.te eseguito, dovendo a tenor del Capitolo X.o della Term.e Querini 12. Feb.o 1714. M.V. il Canc.re del Fontaco tenere esatto registro degli accrescimenti del Formento med.o col fondamento del libro, che sono obbligati di tenere marcato, e numerato a stampa li Cattaveri, e comandato dal Capitolo Nono dell'altra Termin.e Querini 29. Dicembre 1716, di cui pure Noi comandiamo in risoluto modo l'esecuzione, voluta ancora dalla Term.e Balbi 31. Marzo 1724.

23.o - Siccome per li soli soldi sei stabiliti coll'anted.to Capitolo 5.o della Term.e del Mag.to Ecc.mo alle Biave alla Cassa utili, non può reggere in nessunissimo modo ai pesi naturali di Ministero, ed altre spse necessarie già dalle Leggi assentite (dovendo per l'Estraord.e osservarsi il Capitolo 19. della Termin.e Calbo 30. Marzo 1711., che siano, cioè approvate con due terzi de' voti, da chi spetta, e dalla Carica Delegata, come Noi crediamo opportuno di aggiungere) perlo chè sin'ora anzi sono derivate delle inconvenienze, e degli arbitrij in parte pur troppo per l'impotenza della Cassa med.a; così previe le intelligenze, che Noi abbiamo premesse col sud.to Eccellentissimo Mag.to; previ gli esami da noi prestati, e fatti prestare, e primo, e nel tempo della Visita dal Ragionato Solveni per conciliar questo punto importante, in modo che per una parte resti incorrotta, ed inalterabilm.te osservata la massima dell'intangibilità del Capitolo del Luogo Pio, e che abbia effetto per l'altra parte quella di tutta giustizia, e ch'è pur troppo dell'espressa Pub.a intenzione, cioè del dovuto pagam.to à Salariati, necessariam.te inservienti al med.mo; troviamo compatibile con le circostanze di poter ordinare, che li soldi dieci, de' quali col sud.o Capitolo 5.o della Term.e 1763. furono aggravate le Farine, che si vendono al minuto: arrivi da qui innanzi alli soldi dieciotto per ogni staro, sei de' quali in aumento

sempre di Capitale: gli altri dodeci in conto d'utile, de' quali dovrà il Fonticaro di Farine render conto a tempi delle Leggi voluti, e come diremo in appresso; peso ad ogni modo per replicate asserzioni in iscritto del sud.o Revisore Solveni più di due terzi minore a quello degli altri Fontaci tutti della Provincia; cosicchè per li conteggi fatti dallo stesso Ministro sul calcolo ristretto di cinque milla Stara annui di consumo, risultandone alla Cassa utili l'importar di lire tre milla, ed essendo l'aggravio annuale per lire due mille seicento cinquanta tre, e soldi due, dettrate le L 169, che prima esiggeva il Revisore di Pirano da Noi già tolto, ed abolito col capitolo secondo di questa Nostra Term.e, viene a risultarne un civanzo di L 346, con le quali ordiniamo, che siano saldati li Vecchi creditori legittimi, avuto sempre riflesso alle anzianità de' tempi, ed alla natura delle bollette, che doveranno esser pagate da ogni eccezione.

24.o - Moltissimi obblighi di necessità, di cautella, e di maturo consiglio troviamo imposti alli Fonticari med.mi, che Noi a mag.r facilità dell'esecuzione stimiamo bene di raccogliere nel presente Capitolo, e sono: Che nell'entrar dei nuovi Fonticari di Farine sia loro dato debito nelli Giornali e Quaderni del Fontaco di tutto ciò, che sarà loro stato consegnato dal Fonticaro Precessore, e così di tutto quello, che anderà di volta in volta dal Fontaco ricevendo, come nel Capitolo 6.o della Term.e Valier 11. Ag.to 1665. Che li Fonticari tutti debbano scriver sopra le Vacchette col S. Marco numerate, e sottoscritte nel principio del loro maneggio da quel N.H. Pod.à, Giudici, e Sindici, come nel Capitolo 4.o della Term.e Priuli 24. Marzo 1700. Che il Fonticaro di Farine consegnar debba al Successore la Nota dei Debitori, a' quali non possino esser fatte successive credenze, senza che abino saldate le precedenti, con proibizione anzi al Fonticaro successore di far veruna credenza entro il mese, in cui il di lui Precessore dovrà far il saldo del suo Maneggio, come nelli Capitoli 12, e 13. della Term.e Querini anted.a 1716. Che appunto entro un mese di tempo dopo terminato il loro impiego debbano li Fonticari far il saldo dei loro maneggi, come nel Capitolo 5.o della Term.e Priuli sud.a, e nel 12. dell'altra Querini primo Mag.o 1729; tenuto pure alla stessa resa de' conti anche il Fonticaro del Formento, come per il Capitolo 3.o degli ordini fatti per la Terra di Pirano dal N.H. Dom.co Contarini 6.o Mag.o 1691; per il Capitolo 17 della Termin.e Calbo 30. Marzo 1711; e per il Capitolo secondo dell'altra Corner 8. Mag.o 1714, e ciò alla presenza dell'N.H. Pod.à con la soprintendenza de' Giudici, e Sindici; alchè troviamo conferente di aggiungere, e di comandare, che li saldi med.mi siano sottosc.ti dal Sindaco, e da uno almeno dei Giudici, oltre la Pub.a Rappresentanza: Che il Fonticaro di Formento sia tenuto a pel-lizarlo una volta al Mese, come nel Capitolo 9.o della Term.e da Molin 29. Aprile 1731. Che il Fonticaro di Farine non possa esborsar soldo sotto specie di farine a chi si sia, tolto assolutam.te ogni arbitrio di far credenze oltre la summa di Duc.ti 40. per tutto il tempo del suo impiego, e sempre a Capi di Famiglia, e con le altre avvertenze salutari, come nel Capitolo 14.o della Term.e Querini sud.a, a cui è relativo il Capitolo secondo della Term.e N.H. Lorenzo Contarini 24. Dicembre 1754. la quale nel Cap.o 3.o ordina l'istituzione d'alcuni libri a particolari Compratori delle Farine per le annotazioni, e cautelle in esso Cap.o dichiarite; nel Cap.o 5.o di quella Balbi 8. Aprile 1722, e nel Cap.o secondo dell'altra Zustinian preaccennata: Che la Farina debba sempre esser venduta a colto per colto, senza mai confondere l'uno con l'altro, dovendo nel frattempo restar chiusi gli altri cinque, e custodite le chiavi nei Pub.ci Scrigni da esser levate a una alla volta, secondo il natural

bisogno d'adoperarle; dovendo pure di colto in colto render conto il tutto a senso del Cap.o 15.o dell'anted.ta Term.e Querini, e del Cap.o 4.o dell'altra Zustinian qui sopra accennata; fermo già quanto fù ordinato col Cap.o 16. della Term.e Calbo pred.ta, che il Sindaco più vecchio debba tener una chiave del Fontaco del Formento; come noi pure ordiniamo, che sia osservato, e che siano esattam.te eseguiti tutti li citati Capitoli, che stabiliscono nel proposito le più mature regole di disciplina sotto tutte le pene ne' med.mi cominate, o altre ad arbitrio della Carica Delegata, secondo la natura delle mancanze, che andasse rilevando più, o meno maliziose.

25.o - Fatto che sia dal Fonticaro di Farine il saldo del suo maneggio, dovrà rassegnare a quel N.H. Rappresentante copia della sua Vacchetta da esso Fonticaro sottosc.ta, a facilità della quale potrà scriverla di tempo in tempo in conformità dell'originale per averla pronta al momento del bisogno, ed indi incontrata, e sottosc.ta pure dal Canc.re del Fontaco, sarà del zelo del sud.o N.H. Pod.à di accompagnarla alla Carica Delegata con Pub.e lettere, unitam.te con una copia autentica del debito, e credito del Fontaco stesso risultante dai Pub.ci libri del luoco Pio, al qual tempo dovranno li Sindici, ed altri rappresentanti il Fontaco stesso (eseguendo il Cap.o 3.o della Term.e Balbi 8. Aprile 1722) rassegnar alla Carica stessa in Scrittura ogni difetto, che per avventura si fosse scoperto nel saldo comandato nel Cap.o preced.te, per esser poi tutto esaminato dal Revisore della Carica; in pena di esser tutti obbligati a comparir personalm.te in questo Castello a giustificar l'ommissione, e di quel più, che sembrasse à N.N.H.H. Capitani di Raspo pro tempore.

26.o - Comanda il Cap.o 14. della Term.e Calbo 30. Marzo 1711, ed il Cap.o 9.o dell'altra Querini 12. Feb.o 1714. M.V., che non debbano misurarsi ne' Granari Formenti da consegnarsi a Molinari, se non al tempo, ch'essi siano ad insaccarlo, sempre con la presenza de' Giudici, e Sindici, o almeno uno per sorte di loro, e così ancora del Canc.r del Fontaco, come prescrive la Term.e Balbi 31. Marzo 1724, che dovrà esser in tutte le sue Parti eseguita, come tutta relativa al proposito; nel qual'incontro solam.te debba esser girata a credito de' Fonticari la sola real quantità, che verrà insaccata, ed estratta, al che la precisa relazione il cap.o secondo della Term.e Corner 8. Mag.o 1714; cautelle, e regole tutte salutarissime per sottomettere la malizia, che pur ad ogni modo cerca tutti i mezzi per soprastare, e delle quali Noi ne rinoviamo il preciso dovere di obbedienza, sotto le pene tutte cominate nei citati Capitoli; sempre però in arbitrio della Carica delegata di accrescerle, o diminuirle secondo i gradi maggiori, o minori di malizia, o di negligenza.

27.o - Anche per togliere ogni malizioso, onde approfittar delle Crivelladure di Formento a pregiudicio del Fontaco, e danno ancora della povertà, troviamo, provvedimenti ottimissimi lasciati da Precessori Nostri, tra quali ci sono caduti in osservazione quelli del Capitolo 15. della Term.e Calbo pred.ta; del Capitolo 8.o di quella Molin 29. Aprile 1731; e del Cap.o 5.o di quella Mocenigo 30 Dicembre 1737 con li quali Capitoli restò providam.te prescritto, che escorporate, che siano da cad.o dei Monti di Formento le Crivelladure med.me, debbano esser immediatam.te asportate da chi le averà abboccate all'Incanto, girate a debito di esso, e a difalco del Monte, che sarà crivelato. Che al caso di crivellarsi il formento, sia questo asportato nel Portico,

o sia Magazzino sottoposto a d.ti Granari, et in esso supplire all'operazione. Che quanto al Formento, che comprerà il Fontaco, sia questo crivellato nel Piazzale innanzi le Porte del med.o prima d'introdurlo ne' Granari, dovendo le crivellature restar di fuori, ed esser subito consegnate, come s.a, all'Appaltadore assieme con le limadure del Formento; e ciò perchè rissulti con chiarezza il credito del Fontaco, tolto possibilmente ogni fraude, come Noi comandiamo, che sia anche in avvenire eseguito, in pena ad ogni trasgressore, o afflittiva, o pecuniaria ad arbitrio della Carica Delegata.

28.o - Trascurata anche per recentissimi esempj l'osservanza salutarissima del primo Cap.o della Term.e Corner 8. Mag.o 1714, con il quale fù comandato, che non possano attrovarsi nel tempo stesso nelle Cariche di Canc.r, Scontro, e Fonticaro di Formento, e farine congiunti sino al terzo grado, e che oltre di questo, ch'è comune a tutti due li Fonticari, non possa poi al Fonticaro di Farine succedere il Figlio al Padre, il Fratello al Fratello, ed il Consanguineo sino allo stesso grado sud.to; inosservanza, che può produrre facilissime convenze, ed effetti molto rei, e perniciosi; ordiniamo assolutamente, che il Capitolo stesso sia eseguito in tutte le sue Parti, dovendo intendersi per nulle tutte le ellezioni, che succedessero contro il sentimento di questo Capitolo; a maggior osservanza del quale comandiamo, che di volta in volta, che saranno eletti li Fonticari, siano spediti li loro nomi con lett.e Pub.e del N.H. Rappresentante alla Carica Delegata con una Fede dei Sindici, dalla quale ne consti, che li nomi med.mi non patiscano eccezioni legali, ed in particolare di quelle di questo stesso Capitolo; in pena alli Sindici stessi di esser chiamati all'obbedienza in questo Castello per esser corretti, secondo, che parerà alla prudenza de' N.N.H.H. Cap.ni di Raspo pro tempore.

29.o - Ridotta ai due anni di tempo la contumacia dei Fonticari di Formento, e di Farine per il primo Capiolo della Terminaz.e Zustinian primo Mag.o 1729, quando per l'avanti era di anni tre: Sode ragioni ci persuadono di ridurla al periodo di Mesi trentadue; ferma già la prattica, che durar debbano nel Carico stesso il solito corso dei Mesi sei tolto ogni abuso, ed ogni arbitrio incompetente al Cons.o di dispensar da qualunque contumacia, al qual passo cade a proposito di comandare efficacem.te la esecuzione del Cap.o 8.o della Termin.e Querini 29 Novembre 1716, col quale tra le altre cose da Noi ordinate in questa al Capitolo 4.o; ordina, che le Cariche de' Fonticari essendo le più gelose, ed importanti siano appoggiate a Persone di buona Fede, e coscienza, che interessando molto i comuni riguardi, siano certi, che li Votanti per loro med.o bene prescindano da tutti gli Officj, e che coi loro voti faranno scielta della Persona appunto di Probità: Capitolo, in cui per la natura Noi piuttosto raccomandiamo, che comandiamo.

30.o - Dannatissimo, e sommam.te rovinoso al Fontaco l'abuso di raccogliersi da' Mercanti, et altri ne' Granari generose summe di Formenti, che provengono d'altre Parti con Bastimento; Grano, che poi diffondendosi da questi negli abitanti, ne derivano un lucro reo a' Mercanti med.mi, facilità proibitissima dei Fonteghetti privati, e svantaggi notabilissimi al luoco Pio, contro il sentimento di tantissime Leggi, che però Noi rinovandone l'assoluta divieto tanto per li Mercanti, quanto per l'abuso dannatissimo de' Fonteghetti; richiamiamo all'osservanza il capitolo 12. della Term.e da Molin

29. Aprile 1731; ed il Capitolo 14. della più volte citata del Mag.to Eccellentissimo alle Biave 18. Mag.o 1763, che dovrà già anche nell'altre sue Parti esser osservato, riguardo alla natura dei Grani da introdursi in quel Fontaco; fermo quanto fù ordinato con li capitoli 12, e 13 della sud.a Term.e da Molin, con li quali resta libero l'arbitrio agli abitanti di quella Terra di provvedersi al Molo dai Bastimenti, che ivi approdassero la summa di Formento, che loro abbisognasse a raguaglio del numero delle Persone componenti le loro Famiglie; sempre però con la scorta del comandato bollettino de' Sindici sottosc.to dal N.H. Pod.à, che esprima con la cognizione del raguaglio premesso la quantità del Formento, che dovranno ricevere; e quando mai li Proprietarj de' Form.ti, che approdassero, lo distribuissero senza il d.to bollettino (previa l'intimazione del Capitolo presente, e del 13. della pred.a Term.e da Molin) dovrà esser fermato il Formento med.o, e partecipata alla Carica Delegata l'innobbedienza per tutto ciò, ch'ella crederà conferente, avendosi sempre in riflesso alle Cominative spiegate in d.te Terminaz.ni, che sono appunto in questo proposito.

Ordini per il Santo Monte di Pirano

31.o - Relativi al S. Monte di Pietà di Pirano li generali Capitoli di questa Nostra Term.e 3, 4, 17, e 20., giova estendere in appresso anche per questo Pio luoco le proprie regole particolari; per la prima delle quali già si troviamo pure prevenuti dalla Term.e de' N.N.H.H. Precessori Nostri Querini 12. Feb.o 1714. M.V. al Capitolo 17., e Bembo 25. Aprile 1741; con le quali fù tolto ogni arbitrio a chi si sia o di Pressidenza, o di Ministero di far la minima spesa col danaro del d.to Pio luoco, che tutto deve esser impiegato ne' Pegni, senza precisa cognizione della Carica delegata dall'Eccellentissimo Sen.o anche nella soggetta materia; divieto, che pure fu' fatto dietro la massima anche dal Mag.to Eccellentissimo de' Scansadori con loro lett.e 7. Giugno 1773, chiamate notificate alli Ministri, e Direttori del Monte med.o, come ci consta legalm.te per le risposte di quel N.H. Pod.à d'allora 21. Luglio successivo, e che dovrà osservarsi rigorosam.te, in pena a chi arbitrassero di pagar del proprio irremissibilmente.

32.o - Per la Term.e Zustinian Pubblicata in Cons.o di Pirano il dì 12. Febraio 1730, vedendosi comandato, che il Cassier, e Ragionato del Monte debbano estendere, e scriver la Scrittura in conformità, la quale estesa in giornale debba essere riportata in Quaderno tratta dal Giornale Cassier, e non altrimenti: Che al tempo, che caderà il saldo, debba saldarsi tanto la Cassa del contante, quanto quella dei Pegni, li quali debbano riportarsi in Dita a parte, sempre tenuti in Monte senza potersi portar altrove, sotto pena d'Intacco; il che pure è relativo al sentim.to delle anted.te lett.e del Mag.to Eccellentissimo de' Scansadori 7. Giug.o 1771, e di tutte le Leggi: Che li Pegni siano sempre registrati sotto quel med.mo pegno, che si fanno, nè possano restituirsi senza prima ricuperarsi il bollettino relativo, che dovrà illico esser lacerato: Che il Canc.re debba aver un libro, sopra il quale notar tutti gli Incanti, che s'anderanno facendo, e sotto ogni incanto sia sottosc.to quell'Illustrissimo S.r Pod.à: Providenze tutte salutarissime, e che dovranno esser osservate inalterabilmente, col debito preciso al Cassiere di attrovarsi cogli altri al tempo degli Incanti, tolto qualunque pretesto, fuorchè di co-

nosciuto legittimo impedimento, per segnar sul fatto, e di volta in volta le remissioni, che occorressero, in pena mancando di Duc.ti dieci per cada volta.

33.o - Fermo quanto fù stabilito con la Term.e Zustinian primo Mag.o 1729. al Cap.o 14., che le Scuole non possino esigger dal Monte sopra i loro Capitali, se non in quattro per cento; e ferma pure l'ordinazione fatta con gli Ordini Inquisitoriali Bragadin per la Comunità, et altri Luochi Pub.ci della Provincia, Pubblicati in Pirano il dì 5. Feb.o 1651 al Cap.o 20., cioè che nei Monti non si possino ricever in pegno cose Sacre, nè altre che servono al culto di Dio Signore: Ordiniamo poi, ed espressam.te comandiamo, che gli altri pegni dalle Leggi assentiti, non debba perpetuarsi in Monte con notabile danno del Luoco Pio, al qual'effetto richiamiamo all'osservanza il Cap.o 16. della Term.e Querini 12. Feb.o 1714. M.V., il qual ordine, che succeduta la rimessa del Pegno per il primo anno, debba nel secondo minorarsi un venti per cento, e così d'anno in anno successivam.te, previa sempre la cognizione del valore del Pegno stesso; con l'avvertenza però, che li Pegni di robba di lana, o consimili soggetti al tarlo, debbano esser o scossi, o venduti; nè possa per questi esser concessa alcuna proroga pregiudiciale al Monte med.o; in pena al Ministero, ed a chiunque pressiede di pagar del proprio, e di esser anche puniti ad arbitrio della Carica Delegata.

34.o - E siccome con la Term.e Nostra 25. Giug.o scad.o fatta in occasione della Visita, abbiamo trovato giusto, e conveniente di accrescer il Salario del Massaro sino alle lire seicento annuali, perchè accresciuti con il Capitale i pesi relativi all'Off.o med.o, e consequentem.te la responsabilità, i pericoli, e le fatiche, più non reggeva in senso di buona equità, in proporzione di doveri, l'antico assegnam.to; così abbiamo aggiunto il preciso incarico alli Massari pro tempore (per l'ommissione rimarcata nell'ultima Revisione da Noi fatta seguire 23. Giug.o sud.to) di dover prima di terminare la consegna de' Pegni, saldar nel libro Maestro tutti li Pegni delle rispettive loro amministrazioni, notando all'incontro di cad.o il loro destino, se scosso, o rimesso, con l'indicazione del dì delle riscossioni, o remissioni, del numero delle remissioni med.me, e dei prò relativi, e che non possino esigger la quarta parte dei loro Salari senza una Fede giurata del Ragionato del Monte, per la quale ne consti l'osservanza di questo positivo dovere; rinovandosi però col capitolo presente il med.o comando; ordinamo, che copia della d.ta Fede sia sempre rassegnata alla Carica Delegata, prima che il Massaro sia saldato dell'intiero Salario nelle misure qui sopra accennate; in pena di chi pagasse altrim.ti di risarcir del proprio il med.mo Luoco Pio.

35.o - E perchè niente contribuisce maggiorm.te all'esecuzione della Legge quanto il timor della pena; quando in fatto li trasgressori si conoscono in prossimo pericolo di andar sottoposti; osservando Noi la molteplicità delle precorse trasgressioni facilitate pur troppo dalle continue impurità sin'ora godute vicendevolm.te appunto, perchè vicendevoli sono state le corrutelle, che al caso indussero l'un l'altro per la promiscuità della colpa a dissimularne la contrafazione delle Leggi, e compariendo sopra tutti i provedim.ti il più opportuno quello, che non vadino senza effetto le cominative fatte nella presente Nostra Term.e; determiniamo di Decretare, che li Giudici della Comunità di Pirano tanto unitam.te, che separatam.te (previa sempre l'intelligenza del N.H. Pod.à) siano destinati, ed abbino, preciso debito di invi-

gilare, perchè irremissibilmente siano levate le pene, ove trattasi però delle sole pecuniarie, alli Trasgressori de' proprj doveri; le quali pene tutte s'intenderanno di quel, o di quei Giudici, che faranno praticar l'esecuzione, e quando mai insorgessero o difficoltà, o renitenze doveranno parteciparle alla Carica Delegata, dalla quale gli saranno prestate le opportune assistenze.

Regole per le Scuole di Pirano, e Territ.o

36.o - Opportunissimi sistemi osserviamo pure stabiliti per la buona direzione anche delle Scuole di Pirano, e Territ.o massime nella Term.e N.H. Zorzi Balbi 8. Aprile 1722., cioè che alli Amministratori mai siano bonificate leve senza le polizze dei Mercanti: Che li Governatori tenghino due libri, uno per registro dei loro maneggi; l'altro di tutte le cose attinenti alle rispettive Scuole: Che non possino farsi riduzione di Confratelli senza l'intervento dei Cancellari per le annotazioni occorrenti, come fù pure prescritto dalla Term.e Pasta 18. Settembre 1726; Che non si possino far spese straordin.e senza parte dei Confratelli con due terzi de' voti, ed approvata dalla Carica Delegata, esclusa assolutam.te ogni ingerenza di qualunque sorte nelle Scuole med.me à Parrochi, Capellani, Curati, ed altri Religiosi, ed esclusi pure dai maneggi delle Scuole stesse i Figli di Famiglia (quando non avessero il formal'assenso da' loro Genitori, e non cauttassero con valide pieggerie da esser riconosciute, ed approvate dai Confratelli), e ferma ai Sindici di Pirano la facoltà di riveder i maneggi delle Scuole stesse, il tutto come nelle sud.e due Terminaz.ni N.N.H.H. Balbi, e Pasta, che Noi riconfermiamo in cad.a loro parte.

37.o - Avendo Noi osservato per la Revisione fatta alle Scuole 18. Giug.o scad.o, che i Civanzi delle med.me restano sempre nelle mani dei Camerari, e passano da' Precessori ai Successori tantochè nelle loro mani, tolte tutte le Scuole in universale, veniamo a rilevare, ch'esiste la summa non indifferente di L 12079:15:9, che così restano sempre esposte all'arbitrio, ed al pericolo; convenendo provvedere al disordine e cautella de' luochi Pij; troviamo conferente di decretare, che a spese delle Scuole med.e sia eretto uno Scigno con due Chiavi, una delle quali stia appresso il N.H. Pod.à, l'altra presso il Sindaco più vecchio, il qual Scigno sia posto nel Pub.o Palazzo, e costruito con tanti cassellini quante sono le Scuole di Pirano, e Territ.o, che osserviamo in numero di trentanove; cad.o de' quali cancelletti con la propria picciola seratura; affinchè le rispettive chiavette stiano appresso li Camerari, o Governatori, che hanno il maneggio del soldo, ed ivi cad.o dovrà deponere il danaro de' Civanzi di ciasched.o de' luochi Pij sud.ti, a risserva di quello, che occorre nelle spese ord.e, e dalle Leggi assentite, delle quali per altro dovrà sempre esser tenuto registro a regola delle osservazioni da farsi; osservandosi per le straordin.e quanto si è detto nel Cap.o precedente.

38.o - E siccome li Sindici di quella Terra hanno la facoltà di rivedere li maneggi delle Scuole med.me: Così ordiniamo, e comandiamo rissolutamente, che ogni anno cad.o Amministratore otto giorni dopo l'elezione del nuovo Cameraro, alla quale dovrà sempre intervenire uno dei Sindici della Comunità; debba l'uscito a tenor delle Leggi, e della pratica far il suo saldo alla presenza del N.H. Pod.à, un Sindaco di Comunità, ed un Sindaco della Scuola, li quali tutti tre dovranno sottoscrivere il saldo med.mo: ed in caso

di difetti essenziali non conciliabili sul momento, doveranno tal N.H. Pod.à stesso esser rassegnati alla Carica Delegata per i compensi, che occorresse, ed essendovi Civanzi, doverà il Cameraro med.mo illico consegnarli nello Scrigno anted.to nel Cassetino della Scuola, cui appartenesse, con le annotazioni occorrenti nei libri delle rispettive Scuole, dal qual Scrigno dovrà levarsi il danaro in caso di spese straordin.e assentite però nei modi, che furono comandati in questa Term.e al Cap.o 36.

39.o - Constatandosi per l'accennata Revisione, che nel Monte di Pirano vi esistono L 27183:11, per conto delle Scuole, delle quali esiggonò l'annuo pro' del quattro per cento senza che nei libri delle med.me appariscano le annotazioni del loro credito rispettivo: Da Noi rilevato dai libri del Monte med.o non compresi li Depositi, ch'erano giacenti nel Monte sud.o con discapito d'esse Scuole per conto già di Capitale, e dei quali Noi abbiamo comandato con la Term.e Nostra 12. Giugno scorso il giro, e la corrisponsione del prò legale; Ordiniamo, a maggior cautella delle Scuole stesse, alli Sindici di quella Comunità, che al caso delle prime rese de' conti debbano nei libri cad.a Scuola far notar a credito delle med.me il Capitale, che tiene in monte, col fondam.to dei registri del Monte stesso: ed a Cancell.ri delle Scuole di scriver sempre tanto in lettera, che per numero le partite tutte, che girano a credito, e debito dei Camerari, perchè tutto proceda con nettezza, e senza la minima confusione.

Regole per l'Ospitale di Pirano

40.o - Sopra il Pio Ospitale di quella Terra Noi abbiamo esteso li studj Nostri doverosi, e gli esami necessarj, ed abbiamo anche voluto assicurarsene cogli occhi proprj dello stato del luoco, anche in riguardo alle cose esteriori, e materiali; e molto più poi riguardo all'intrinseche, e dell'Amministrazione delle sue Rendite, e per dir il vero non restò soddisfatto l'animo Nostro non trovando una pratica di disciplina, che corrisponda al vero, e Santo oggetto della sua Istituzione. Le migliori regole di provvidenza, che siano state estese per il buon andamento di quel luoco Pio, Noi le rileviamo nella Term.e N.H. Anzolo Zustinian 21. Novembre 1729, riconfermata da quella 30. Luglio 1765 N.H. Enrico Dandolo, e sono: Che li Proveditori soliti eleggersi da quel Cons.o debbano durare in tal carico per il corso d'anni quattro, dovendo alternativamente un anno per uno esercitarne le loro incombenze: Che di due in due anni sia eletta pure dallo stesso Cons.o una Priora, senza escludere dalla concorrenza quella in attualità, la quale dovrà assistere agli infermi con quella Carità, che si ricerca: Che il ricavato tanto d'elemosina, quanto delle Rendite d'esso Luoco Pio (il quale per la Revisione praticata in visita osserviamo, che ha in Monte la summa di L 11756, delle quali esigge l'annuo Prò del quattro per cento) debba esser impiegato per l'uso più necessario degli utensili, letti, medicamenti, ed altro per il bisogno de' poveri infermi tanto del luoco, che Forastieri, escluse però sempre (tuttochè povere) le persone sane, e di età sufficiente a poter procacciarsi il vivere con le loro fatiche; al qual'effetto dovranno sempre li Provved.ri aver il fondam.to della Fede comandata dalla sud.a Term.e Dandolo, la quale con l'altra Zustinian doveranno essere scrupolosam.te eseguite in cad.a loro Parte.

41.o - Non essendo in caso per ora l'Ospitale d'incontrar quella spesa, che si renderebbe necessaria, onde riddur il materiale intieram.te del luoco in altro sistema, che conciliasse ogni riguardo di mag.r disciplina, e per togliere tutte le occasioni di scandali possibili, e di inconvenienze; Noi non potiamo per ora, che raccomandare per i tempi avvenire al zelo de' N.N.H.H. Successori Nostri questo punto, pur troppo essenziale, quando mai migliori circostanze permettessero quest'ottima esecuzione: restringendosi in adesso per necessità alle sole regole di direzione, che oltre l'estese nel preced.te Cap.o 40., stimiamo necessarissime, e per le osservazioni da Noi fatte, e anche col parere de' Proved.ri attuali chiamati con precisa Scrittura 10 Luglio cad.te a spiegar i loro sentim.ti, che troviamo giudiciosi, e conformi al bisogno della soggetta materia.

1.o - Che mai nell'Ospitale med.o possino aver ingresso di permanenza persone maritate, quantunque miserabili.

2.o - Che alla prima Ave Maria della sera debbano esser chiuse le porte internam.te del luoco, le quali non doveranno aprirsi, senon a giorno manifesto (eccettuati li casi di indispensabile necessità).

3.o - Che tutti li poveri, e povere in esso Pio Luoco abitanti, debbano, dopo chiuse le porte, riddursi in unione per recitar le loro Orazioni con la Priora, e specialmente il Rosario della B.V., che mai dovrà esser tralasciato.

4.o - Che la Priora aver debba tutta la cura, l'attenzione, e la Carità di far si, che siano sempre monde, e le stanze, e le supellettili inservienti ad uso del luoco, e degli Infermi.

5.o - Che la med.ma debba riferir ai Proved.ri esattam.te, e con verità tutti i scandali, i disordini, e qualunque inconvenienza, che derivasse per parte dei poveri sud.ti, li quali doveranno vivere con tutta quella moderazione, che esiggon il loro stato, i riguardi del luoco, e la somma carità, che ricevono per non rendersi indegni, e privi di tanto beneficio.

6.o - Che li Proved.ri continuino nel zelo sin'ora meritamente esercitato, di adempiere tutti i doveri del loro Off.o, che sin'ora osservarono per solo costume, e per lodevole consuetudine tanto nella mansione Economica quanto in quella di disciplina; cioè, che tenghino esatto registro delle Rendite, e delle spese di d.to Pio Luoco per render conto alla presenza del N.H. Pod.à del loro Maneggio, eletti, che siano i successori: Che siano corrisposti i quattro soldi al giorno ai soli infermi dimoranti in esso Ospitale: Che abino tutta la vigilanza, e tutte le caute avvertenze al caso della Missione in Capodistria delle creaturine spurie, che vengono consegnate alla Priora, e per la sepoltura degli Infermi, che ivi morissero: Che siano osservatori rigorosi delle direzioni de' poveri in esso luoco, correggendo i viziosi, e disordinati, e scacciandoli ancora dal luoco, quando non fossero osservatori delle regole di buona condotta: Che si portino frequentem.te nell'Ospitale, talvolta anche con la med.ma Pub.a Rappresentanza, che resta eccitata a questo esercizio di pietà per imprimere una mag.r soggezione agli abitanti, ripetendo spesso tanto alla Priora, che agli altri i loro doveri per facilitarne in tutti l'esecuzione: Che scoprendo nella Priora o difetti essenziali, o mancanza del proprio Off.o possino sospendergli il Salario, e anche col mezzo del Cons.o devenir a nuova elezione prima ancora dello spirar dei due anni, e tutto ciò coll'oggetto di mantener soda quella disciplina, che si conviene.

Stabilite in questo modo tutte le regole in universale per la buona direzione della Comunità, Fontaco, Monte, Scuole, ed Ospitale della Terra di

Pirano, quasi tutte sopra la soda base delle providenze, e mature, estese nella lunga progressione de' tempi precorsi dal fruttuoso impegno de' N.N.H.H. Precessori Nostri, ed avvalorata dalla Pub.a Sovrana Autorità, non ci resta, che di riconfermar tutte le altre leggi, e Terminaz.ni, che non ci fossero cadute in osservazione, e che alla presente non ripugnassero, e di rinovar a' Cittadini di quella Terra le riflessioni, che abbiamo premesse nel principio di questa Nostra Term.e, la quale avvalorata, che sia dalla Sovrana Autorità dell'Eccellentissimo Sen.o doverà esser stampata, e consegnata una stampa a cad.o, che ha Ministero, o Off.o ne' sud.ti Pij Luochi, ed a chi più occorresse e letta in Cons.o a prima riduzione, perchè sia inalterabilmente eseguita, in quorum.

Pingente li 28. Luglio 1773.

Gio. Paruta Cap.nio di Raspo G.D.

Gio. Chiandolin Canc.r di S. E.

APPENDICE N. 2

Serenissimo Principe,

Ieri mi sono restituito in questo Castello dalla Visita di Pirano, ove da davvero ho' avuto occasione di tutto impiegar in continue applicazioni quel tempo assentito con le Ducali di V.S. 12. Dicembre ult.o pass.to, e di conoscere sul luogo con evidenza, che ogni altro periodo più ristretto non bastava assolutamente a ben discernere l'intrinseco andamento delle materie, le quali tutte abbisognavano di esser richiamate a miglior disciplina. Non è già, che mancassero le providenze, e quelle appunto, che sono le più sane, le più mature, e le precise per piantar le massime d'un'ottima direzione; poichè tutti li N.N.H.H. miei Precessori hanno lasciato utilissimi documenti del loro zelo, e della loro virtù a presidio in universale di que' luochi Pij; ma il male deriva da una scandalosa inosservanza, che è tanto più pericolosa, quanto è più fatta dirò così di metodo, e di consuetudine. Io non rinoverò il tedio all'Eccellentissimo Sen.o con digressioni superflue per render conto a parte a parte della natura dei disordini, e degli arbitrij peccaminosi, che mi riuscì di scoprire con la posatezza di molti esami, e con le praticate Revisioni, giacchè tutto rissulta nell'annessa Sistematica Term.e, con la quale hò creduto opportuno di raccogliere e di compendiare le disperse providenze di moltissimi tempi, affinchè epilogate, ed unite tutte in un corpo solo, cadano con maggior facilità in osservazioni d'ogn'uno, e servino a colpo d'occhio senza distrazioni ad agevolare la pratica di quei doveri, che ben esercitati, conducono all'ottimo fine, che si contempla. Il principal punto di vista, che io hò sempre coltivato nel frattempo di tutta la visita, fù quello d'insistere con forti, continue, e sode riflessioni; onde far conoscere, e ben imprimere nell'animo di que' sudditi, che dall'onestà de' Cittadini dipendono tutti que' buoni effetti di tante Leggi, e da moltissime providenze rafigurati; poicchè con la virtuosa impressione di questa massima devono necessariamente esercitarsi con rettitudine tutte le incombenze de' rispettivi Officj, e comparir come ingiuriosi alcuni debiti, e alcune mancanze, che hanno per loro natura del criminoso, odiandole piuttosto, che incontrarli, o commetterle con quella indifferenza, che io per la verità hò sul luoco con sorpresa riconosciuta. E per questo stesso motivo hò con rigori tuttochè apparenti, usato colà delle forti insistenze appunto verso de' debitori, inestandovi per altro la docilità senza indecoro, e l'asprezza senza scontentam.to d'alcuno; tantochè alternando queste massime l'una con l'altra, hò potuto esiggere assai più d'ogni buona lusinga, ch'io m'avea concepita.

Di fatto mi riuscì di far entrare tra soldo, e giro di Bollette a' creditori legittimi, che disperse, e non pagate servivano ad un vergognoso mercimonio, la somma di L 11144:7 - per conto di Comunità; per il Fontaco L 7316.10.5; L 892:13 - per Monte; e L 1725:16:5 - per conto di prò de' Cattastici, che in universale compongono la summa di L 21079:6:5 - senza astringer neppur uno con esecuzioni ne' personali, ne' reali; pago io in questo modo di aver

esatto dalla libera volontà de' debitori med.mi quello, che per ordinario non s'ottiene con la forza, e contenti que' sudditi di veder da me possibilmente compatite le loro circostanze rese in vero compassionevoli per l'annata infelicissima, che da per tutto lasciò manifesti contrassegni di miseria, e di desolazione, a ciò feci coll'oggetto in particolare non solo di conciliar insieme i doveri della Carica con le naturali disposizioni dell'animo mio; ma con le massime ancora notorie, e clementissime di Vostra Serenità.

Le moltissime providenze compendiate possibilmente in succinto nell'annessa Terminazione, abbracciano tutte le regole di buona amministrazione della Comunità, Fontaco, Monte, Scuole, ed Ospitale di quella Terra, tra li quali luoghi Pij, le Scuole sole trovo maneggiate con esattezza, con spirito di Pietà, e di lodevole emulazione per decoro, e vantaggio delle medesime; sebbene anche del Monte non ebbi certo motivo di scontentamento, e per quanto hò potuto assicurarmi con l'occhio proprio, e per quanto mi consta dalla praticata Revisione. Tanto questo, che la Comunità, ed il Fontaco promettono dei buoni progressi, amministrati, che siano con purità, con zelo, e secondo i buoni sistemi stabiliti, tra li quali io ne hò aggiunto alcuni, che richiedeva l'attualità delle presenti circostanze, e che già tutte risultano nella medesima Terminazione, che rassegnò alla Sovrana Maturità; perchè conosciuta da Sua Sapienza conferente agli oggetti di sana disciplina, sia avvalorata dall'Autoritativa sua Approvazione.

Non camparisca strano alla Sua Vostra di non vedere nella medesima alcun Capitolo in particolare sul serio punto dei debitori. Tutti i vincoli, tutte le cominative, tutti i rigori, e abbondantissime Pubbliche docilità ancora, sono stati estesi, cominati e profuse per il passato; ed io in undeci Terminazioni, per dirne assai poche, mi sono certificato, che niente vi è più d'aggiungere per far esperienza di tutti li possibili, a freno di così rovinosa irruzione. Le abilità accordategli non sono per loro, che un beneficio effimero, ed apparente; ma in sostanza una delle cause della loro rovina, o dei luochi Pij Creditori. Io hò rigettata qualunque istanza, che mi fù fatta nel proposito. Lo vietano le Leggi. Io consiglia la buona massima, il fatto così convince; anzi col Capitolo 20 della stessa mia Terminazione ho riservato al solo beneficiario di Sua Vostra questi atti di pura grazia, delli quali ne' tempi addietro per altro i debitori hanno abusato cotta. Quanto a me, replico, hò esatto da essi assai più del mio imposto. L'aggiunger providenze, se pur ve ne fossero, non è altro sù questo argomento, che replicar ingiurie alla Legge, e facilitar con le impunità, incerto modo inevitabili, le trasgressioni; poicchè universale il numero dei colpevoli non ponno conciliarsi i rigori legali, senza spremere insieme le amare lacrime di quell'intera popolazione. Non sò se i miei pensieri saranno stati uniformi alle intenzioni della Sua Vostra; io certo li hò maturati con purezza di cuore, con spirito di ottima volontà, e con l'oggetto, che siano per esser profittevoli a que' luochi Pij, ed a que' sudditi, che pur in generale sono degni di quella Pubblica Predilezione, che sperimentano in fatto costantemente. Ora ripigliando gli affari di questo Castello, vedrò per i pochi mesi, che mi restano di servizio in questa Carica, di dar l'ultima mano a ben sistemare le Scuole, ed i Fontaci, per i quali in addietro hò disegnato i miei divisamenti; e così il tempo me lo permetta di toglierli da una lacrimevole conclusione, che li ha resi all'estremo disordinati, e periclitanti; perchè troppe, e troppo aspre sono le circostanze involute, che difficultano un'ottima esecuzione.

Con le medesime tendenze, con le quali hò intrapreso a questa Parte il Servizio di Sua Vostra, sarò anche sino all'ultimo momento di dimetterlo, tutte

dirigendo le azioni mie a ben adempiere ai doveri della Carica, che sostengo, per il bene de' sudditi, e per meritarmi il generoso compatimento della S.ta V.a, che sarà il maggior premio di mie applicazioni. Grazie.

Pinguente 28. Luglio 1773.

Zuane Paruta Cap.nio di Raspo.